SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 dicembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1996, n. 659.

Recepimento della direttiva 94/19/CEE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 23 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 94/19/CE, del Consiglio del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1996;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legislativo:

Art. 1.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente comma:

«*9-bis.* La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.».

Art. 2.

1. L'articolo 96 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dalla seguente sezione:

«*Sezione IV*

SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI

Art. 96 *(Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia)*. — *1.* Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia.

2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.

3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente.

4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti.

5. I componenti degli organi e coloro che prestano la propria attività nell'ambito dei sistemi di garanzia dei depositanti sono vincolati al segreto professionale in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dei sistemi di garanzia stessi in ragione dell'attività istituzionale di questi ultimi.

Art. 96-*bis* *(Interventi)*. — *1.* I sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. I sistemi di garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento.

2. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche italiane; essi possono altresì prevedere la tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle banche italiane.

3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

4. Sono esclusi dalla tutela:

a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;

b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;

c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;

d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;

f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;

g) i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera *b)*, delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario;

h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;

i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengano almeno il 5 per cento del capitale sociale della banca;

l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

5. Il limite massimo di rimborso per ciascun depositante non può essere inferiore a lire duecento milioni.

6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del comma 4, che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III del presente titolo.

7. Il rimborso è effettuato, sino all'ammontare del controvalore di 20.000 ECU, entro tre mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze eccezionali o in casi speciali, per un periodo complessivo non superiore a nove mesi. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per il rimborso dell'ammontare residuo dovuto ed aggiorna il limite di 20.000 ECU per adeguarlo alle eventuali modifiche della normativa comunitaria.

8. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi.

Art. 9-*ter* (*Poteri della Banca d'Italia*). — *1.* La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità del sistema bancario:

a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi non presentino caratteristiche tali da comportare una ripartizione squilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario;

b) coordina l'attività dei sistemi di garanzia con la disciplina delle crisi bancarie e con l'attività di vigilanza;

c) disciplina le modalità di rimborso, anche con riferimento ai casi di cointestazione;

d) autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia e le esclusioni delle banche dai sistemi stessi;

e) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani;

f) disciplina la pubblicità che le banche sono tenute ad attuare per informare i depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono e sull'inclusione nella garanzia medesima delle singole tipologie di crediti;

g) disciplina le procedure di coordinamento con le autorità competenti degli altri Stati membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;

h) emana disposizioni attuative delle norme contenute nella presente sezione.

Art. 96-*quater* (*Esclusione*). — *1.* Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi.

2. I sistemi di garanzia, previo assenso della Banca d'Italia, contestano alla banca l'inadempimento, concedendo il termine di un anno per ottemperare agli obblighi previsti nel comma 1. Decorso inutilmente tale termine, prorogabile per un periodo non superiore a un anno, i sistemi di garanzia, previa autorizzazione della Banca d'Italia, comunicano alla banca l'esclusione.

3. Sono coperti dalla garanzia i fondi acquisiti fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la banca esclusa da tempestiva notizia ai depositanti secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia.

4. Le autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione all'attività bancaria revocano la stessa al venir meno dell'adesione ai sistemi di garanzia; resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.

5. La procedura di esclusione non può essere avviata né proseguita nei confronti di banche sottoposte ad amministrazione straordinaria.».

Art. 3.

1. Prima dell'articolo 97 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e inserita la seguente sezione: «*Sezione V* - LIQUIDAZIONE VOLONTARIA».

Art. 4.

1. I depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore protetti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono garantiti fino alla scadenza contrattuale o, in mancanza di scadenza, fino ad un anno dalla suddetta data in base alle norme del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1996

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europea (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 6 febbraio 1996 n. 52 reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1994. L'art. 23 così recita:

«Art. 23 *(Sistemi di garanzia dei depositi: criteri di delega).* — 1. L'attuazione della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre l'adesione obbligatoria ad un sistema di garanzia dei depositi tra le condizioni per l'esercizio dell'attività bancaria;

b) prevedere che i sistemi di garanzia dei depositi abbiano natura di diritto privato e che gli oneri relativi al funzionamento e agli interventi ricadano sulle banche aderenti;

c) attribuire alla Banca d'Italia il potere di autorizzare i sistemi di garanzia dei depositi e di emanare provvedimenti in materia di funzionamento e di interventi dei sistemi, avendo riguardo agli obiettivi della tutela dei risparmiatori e della stabilità del sistema bancario;

d) individuare, fra quelle indicate nell'allegato I alla direttiva, le ipotesi nelle quali la garanzia prestata dai sistemi può essere ridotta o esclusa, secondo criteri che abbiano riguardo alle caratteristiche dei depositi ed alla natura del depositante;

e) prevedere il potere della Banca d'Italia di prescrivere adeguate forme di pubblicità circa l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositi, nonché l'importo e la portata della copertura fornita dai sistemi stessi;

f) prevedere che le succursali di banche che extracomunitarie aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositi italiani quando non usufruiscano di copertura equivalente nello Stato d'origine».

— Il D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 reca il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Nota all'art. 1:

— Per il D.Lgs. n. 385 del 1993 vedi nota alle premesse. Il testo vigente dell'art. 7, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 7 *(Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità).* - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.

2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati.

3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio

4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

5. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.

6. Restano fermi l'art. 18, lettere *b)* e c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975 n. 138 l'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e l'art. 9, comma primo periodo, della legge 2 gennaio 1991, n 1.

7. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio d'informazioni, con le autorità competenti negli altri Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni.

8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati extracomunitari.

9. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relative a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 8.

9-bis. *La banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.*

10 Le funzioni e le facoltà attribuite alla Banca d'Italia dai commi 7, 8 e 9 sono esercitabili, per le proprie competenze, dalla Consob e dall'ISVAP».

Note all'art. 2.

- Per il D.Lgs. n. 385 del 1993 vedi note alle premesse. L'art. 96 così recitava:

«Art. 96 *(Sistemi di garanzia dei depositi).* — 1. La Banca d'Italia emana istruzioni per il coordinamento dell'operatività dei sistemi di garanzia dei depositi con le procedure di liquidazione coatta e di amministrazione straordinaria, nonché con l'attività di vigilanza in generale».

96G0678

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 1996.

Proroga del termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, recante misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 1989, n. 424, recante misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico;

Visto l'art. 1 della predetta legge n. 424 del 1989 il quale reca al comma 1 la previsione di interventi finalizzati alla ripresa delle attività nel settore turistico nei comuni costieri delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 recante la individuazione dei comuni, delle priorità, parametri, modalità procedure e termini per le misure di sostegno previste dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424, per la parte relativa agli interventi di cui all'art. 1, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 ottobre 1995, recante la proroga al 31 dicembre 1996 del termine per il completamento delle opere, finanziate ai sensi dall'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990;

Considerato che da parte di alcune regioni è stata segnalata la necessità di un'ulteriore proroga al 31 dicembre 1997, del termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 424 del 1989;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 284;

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203;

Ravvisata l'opportunità di aderire alle richieste formulate da parte delle regioni;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delegato al turismo;

Decreta:

Il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, è prorogato al 31 dicembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1996

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delegato al turismo
BERSANI

96A8720

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 novembre 1996.

Autorizzazione ad istituti, enti o associazioni non aventi scopo di lucro ad organizzare e realizzare visite guidate e immersioni subacquee nella zona di tutela biologica del compartimento marittimo di Ravenna.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge n. 963/1965 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, e in particolare l'art. 98;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1995, che ha istituito una zona di tutela biologica nelle acque del compartimento marittimo di Ravenna individuata dalle coordinate geografiche indicate dall'art. 1 del medesimo decreto;

Considerata l'opportunità di consentire nella suddetta zona lo svolgimento controllato di visite guidate e immersioni subacquee a scopi scientifici o turistici;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2 del decreto ministeriale 21 luglio 1995 è aggiunto il seguente terzo comma:

«*3.* Nella zona di mare indicata dall'articolo precedente il capo del compartimento marittimo di Ravenna può autorizzare istituti, enti o associazioni non aventi scopo

di lucro ad organizzare e realizzare visite guidate e immersioni subacquee».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A8721

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 20 novembre 1996.

Attuazione della direttiva 96/64/CE della Commissione del 2 ottobre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/389/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del 29 settembre 1977 di recepimento della direttiva n. 77/389/CEE del Consiglio, relativo alla omologazione dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda i dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 9 novembre 1977;

Vista la direttiva 96/64/CE della Commissione del 2 ottobre 1996, che adegua al progressivo tecnico la direttiva 77/389/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore;

Visto il decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE che modifica la direttiva del Consiglio 70/156/CE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 27 giugno 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano alla omologazione dei veicoli a motore indicati all'allegato II del decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE con esclusione dei veicoli che si muovono su rotaia, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.

2. L'allegato al decreto ministeriale 29 settembre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 9 novembre 1977, è sostituito dagli allegati al presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° ottobre 1997 non sarà più possibile concedere l'omologazione CE o l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo se non sono soddisfatte le prescrizioni del presente decreto.

2. L'entrata in vigore del presente decreto non fa decadere le omologazioni già rilasciate in applicazione del decreto ministeriale 29 settembre 1977, né vieta la loro estensione.

Art. 3.

Gli allegati al presente decreto di seguito elencati ne costituiscono parte integrante.

Allegato I:

Disposizioni amministrative di omologazione;
Appendice 1: Scheda informativa;
Appendice 2: Scheda di omologazione CEE.

Allegato II:

Dispositivi di rimorchio.

Roma, 20 novembre 1996

Il Ministro: BURLANDO

«ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE DI OMOLOGAZIONE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE PER UN TIPO DI VEICOLO

1.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda il dispositivo di rimorchio deve essere presentata dal costruttore.

1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

1.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione si deve presentare quanto segue:

1.3.1. un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

2. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CEE PER UN TIPO DI VEICOLO

2.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CEE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.

2.2. Il modello della scheda di omologazione CEE figura nell'appendice 2.

2.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

3. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

3.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

4. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

4.1. Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.»

Appendice 1

SCHEDA INFORMATIVA n. ....

IN CONFORMITÀ CON L'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 70/156/CEE DEL CONSIGLIO (*) RELATIVA ALL'OMOLOGAZIONE CEE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA I DISPOSITIVI DI RIMORCHIO

(Direttiva 77/389/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 96/64/CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b): ....

0.3.1. Posizione della marcatura: ....

0.4. Categoria del veicolo (c): ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore/fabbricante: ....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: ....

2. MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm)
(eventualmente con riferimento ai disegni)

2.8 Massa massima a carico, tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (y) (massima e minima): ....

2.11.5. Il veicolo è/non è (1) idoneo a circolare con un carico rimorchiato (punto 1.2 dell'allegato II della direttiva 77/389/CEE).

12. VARIE

12.3. Dispositivo(i) di rimorchio:

12.3.1. Anteriore: gancio/occhione/altri (1)

12.3.2. Posteriore: gancio/occhione/altri/nessuno (1)

12.3.3. Disegno o fotografia dell'area del telaio o della carrozzeria del veicolo indicante la posizione, la costruzione e il montaggio del dispositivo(i) di rimorchio: ....

Data, fascicolo

(*) La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelli dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.

(1) Cancellare la dicitura inutile.

Appendice 2

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

— l'omologazione (¹)

— l'estensione dell'omologazione (¹)

— il rifiuto dell'omologazione (¹)

— la revoca dell'omologazione (¹)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (¹) per quanto concerne la direttiva .../.../CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.

Numero di omologazione: ....

Motivo dell'estensione: ....

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (¹) (²): ....

....

0.3.1. Posizione della marcatura: ....

0.4. Categoria del veicolo (¹) (³): ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore/fabbricante: ....

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CEE per componenti ed entità tecniche: ....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): vedi addendum.

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ....

3. Data del verbale di prova: ....

4. Numero del verbale di prova: ....

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum.

6. Luogo: ....

7. Data: ....

8. Firma: ....

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

(¹) Cancellare la dicitura inutile.

(²) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: "?" (ad esempio ABC??123???).

(³) Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

Addendum alla scheda di omologazione CEE n .....

concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 77/389/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 96/64/CE

1. Altre informazioni: ....

1.1. Posizione: ....

1.2. Metodo di affissione: ....

5. Osservazioni: ....

ALLEGATO II

DISPOSITIVI DI RIMORCHIO

1. Numero

1.1. Ogni veicolo deve essere dotato anteriormente di un dispositivo specifico di rimorchio su cui si possa fissare una attrezzatura di collegamento, quale una barra o una fune di traino.

1.2. I veicoli della categoria M1, definiti dall'allegato II A della direttiva 70/156/CEE, ad eccezione di quelli non idonei a circolare con un carico rimorchiato, devono essere dotati anche posteriormente di un dispositivo specifico di rimorchio.

2. Resistenza

2.1. I dispositivi specifici di rimorchio, fissati al veicolo, devono resistere ad una forza statica di trazione e di spinta almeno pari alla metà del peso a pieno carico ammesso per il veicolo, solo e senza carico rimorchiato, al quale sono fissati.

96A8699

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 dicembre 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a partire dall'esercizio finanziario 1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato;

Visto il regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che agli articoli dal 63 all'88 detta norme sui procedimenti per gli incanti;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, riguardante l'assoggettamento a ritenuta fiscale degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;

Visto l'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e relative norme di attuazione;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, di recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, e relative norme di attuazione;

Visto il decreto ministeriale del 9 luglio 1992 riguardante la trasparenza nel collocamento di titoli pubblici;

Visti gli artt. 104 e 109E della legge 3 novembre 1992, n. 454 concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato sull'Unione europea fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992, in base ai quali è vietato l'acquisto diretto presso gli Stati membri della Comunità di titoli di debito da parte della BCE o delle Banche centrali nazionali;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto l'art. 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 6 marzo 1996, n. 110, riguardante l'ammissibilità del servizio di riproduzione in facsimile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468, viene annualmente determinato nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il limite massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei BOT a partire dal gennaio 1997;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal mese di gennaio 1997 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore viene fissata con decreti ministeriali, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale,* sui quali saranno indicati gli importi, la durata, le scadenze, le date, le serie, il prezzo base di collocamento, le modalità di assegnazione e ogni altra caratteristica.

Le emissioni di cui al precedente comma dovranno essere effettuate in osservanza del limite annualmente stabilito nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per ogni anno finanziario.

Art. 2.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del presente decreto ministeriale, possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento.

Nel caso in cui il Tesoro si avvalga della facoltà prevista dal precedente comma, saranno escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 150 o più punti base (1 punto percentuale = 100 punti base) al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, ordinate partendo dal prezzo più alto, che costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute; in caso tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato sarà calcolato prendendo in considerazione l'importo complessivo delle richieste, poste sempre in ordine decrescente di prezzo, pari alla metà della tranche offerta. S'intende per rendimento quello lordo calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno civile.

Espletate le operazioni di asta con la procedura di cui al comma precedente, con apposito decreto verranno indicati, per ogni scadenza, il prezzo minimo accoglibile derivante dal meccanismo di cui sopra, nonché il prezzo medio ponderato di aggiudicazione.

Art. 3.

I buoni possono essere sottoscritti per le seguenti serie:

serie L.	L.	5.000.000
serie M	L.	10.000.000
serie N	L.	50.000.000
serie O	L.	100.000.000

serie P.	L.	500.000.000
serie Q	L.	1.000.000.000
serie R	L.	5.000.000.000
serie S.	L.	10.000.000.000
serie T.	L.	50.000.000.000

Art. 4.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei buoni ordinari del Tesoro può essere espressa in «giorni»; la stessa può essere anche superiore a 365 giorni purché la scadenza dei titoli sia compresa entro il mese corrispondente dell'anno successivo a quello di emissione.

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello in cui la somma è versata nelle tesorerie.

Sui BOT l'indicazione «mesi» attualmente prevista dal decreto ministeriale 2 aprile 1976 è sostituita con la parola «giorni» da apporre con apposita sovrastampa. Analoga procedura viene seguita per i relativi elaborati contabili.

Art. 5.

Il collocamento dei buoni può essere effettuato nei confronti degli intermediari autorizzati dalla normativa vigente.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

Ciascuna tranche dei buoni ordinari del Tesoro è rappresentata da un'unica ricevuta di cui all'art. 552 del regolamento di contabilità generale dello Stato, di valore pari all'importo nominale emesso.

Tali ricevute, intestate alla Banca d'Italia «gestione centralizzata», corredate di un elenco degli operatori assegnatari, sono depositate presso la Banca stessa, tengono luogo dei titoli ai fini della concessione delle anticipazioni da parte della Banca d'Italia e sono valide per la quotazione in borsa.

Sulle ricevute, firmate dal capo della sezione di tesoreria emittente, deve essere apposta la seguente dicitura: «La presente ricevuta vale come certificato globale dei BOT a (n. dei giorni) di scadenza... (data di rimborso)», nonché in sovrastampa la firma in facsimile del direttore generale del Tesoro.

Sulla medesima ricevuta deve essere apposto il codice del titolo e gli estremi del decreto di emissione.

Le ricevute possono, su richiesta degli operatori interessati, essere convertite in tutto o in parte con titoli di taglio non inferiore alla serie 0 (100 milioni), entro e non oltre la data di scadenza dei titoli medesimi. In questo caso la tesoreria dovrà annullare la ricevuta precedentemente rilasciata ed emetterne una nuova corrispondente all'importo nominale non convertito in titoli; tale ricevuta dovrà anche contenere l'indicazione dell'ammontare nominale corrispondente alla conversione in titoli.

Alla scadenza dei buoni ordinari del Tesoro, le sezioni di tesoreria sono autorizzate a rimborsare le ricevute non sostituite con titoli, previo accertamento della corrispondenza delle stesse con le relative matrici in carico alle sezioni medesime.

Le sezioni di tesoreria rendono contabilità, separate da quelle relative ai buoni ordinari del Tesoro, per le ricevute emesse, per quelle rimborsate, nonché per quelle sostituite con i titoli.

Le contabilità delle ricevute rimborsate, corredate delle medesime nonché delle corrispondenti matrici, debitamente annullate con le stesse modalità previste per i buoni ordinari del Tesoro rimborsati, sono trasmesse alla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

Le richieste degli operatori, devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere, nonché del relativo prezzo nei casi di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Nei casi di cui ai citati articoli 14 e 15, i prezzi indicati dagli operatori possono variare:

a) per la sottoscrizione di titoli con durata inferiore all'anno di un centesimo di lira o multiplo di tale cifra;

b) per la sottoscrizione di titoli con durata annuale di cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Le variazioni di cui al comma precedente contenenti frazioni diverse da quelle sopra descritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a lire tre miliardi.

Le richieste di cui al primo comma che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e la somma delle domande competitive, libere e vincolate saranno escluse dall'asta.

Art. 8.

Le richieste di ogni singolo operatore, indirizzate alla Banca d'Italia, sono trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, verranno scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature che non consenta l'immissione dei messaggi in rete, le richieste di partecipazione all'asta possono essere presentate su modulo cartaceo, predisposto dalla Banca d'Italia, in un'unica busta chiusa con chiara indicazione del mittente, del contenuto e dell'emissione a cui si intende partecipare. Le buste, indirizzate alla Banca d'Italia -

Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro - Via Nazionale, 91 - Roma, debbono essere consegnate all'apposito sportello istituito presso il citato indirizzo. Qualora l'esiguità dei tempi non lo consenta, le richieste possono essere inviate con modulo trasmesso via fax. Le suindicate forme di «recovery» sono disciplinate nelle convenzioni di cui all'art. 5, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste non pervenute entro il termine stabilito di volta in volta nei decreti di cui all'art. 1 non vengono prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute sono prese in considerazione solo se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 10.

Successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo precedente, è eseguita nei locali della Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni d'asta con l'intervento di un funzionario del Tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.

Il verbale di cui al comma precedente deve evidenziare, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 11.

Le sezioni di tesoreria, all'atto dell'emissione, appongono sui titoli l'indicazione dell'anno finanziario, nonché la numerazione progressiva per ciascuna serie, sulla base delle comunicazioni che la Direzione generale del Tesoro trasmette alla Amministrazione centrale della Banca d'Italia e, la dicitura «trattamento fiscale ai sensi del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.» Tale dicitura viene apposta anche sulle ricevute mod. 49 T di cui all'art. 6 del presente decreto.

Le sezioni di tesoreria sono autorizzate a non apporre sui titoli, all'atto dell'emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale e a contabilizzare gli interessi pagati in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa.

Le tesorerie medesime hanno inoltre facoltà di apporre sui titoli stessi, all'atto dell'emissione, con sistemi tipografici, la firma del cassiere e del capo della sezione di tesoreria nonché il timbro della tesoreria emittente.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dai decreti ministeriali di cui all'art. 1, rilasciano quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei buoni emessi.

Art. 13.

Con i decreti di cui all'art. 1, motivati in relazione alla situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, viene di volta in volta determinata la modalità di assegnazione dei BOT tra quelle previste dai successivi articoli.

Art. 14.

L'assegnazione dei BOT può essere effettuata al prezzo meno elevato fra quelli indicati dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota.

Nel caso di parità di richieste che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione.

È consentita da parte degli operatori la presentazione di più di una richiesta a prezzi diversi fino al massimo di tre, da presentarsi tramite rete nazionale interbancaria.

Nel caso in cui il numero delle richieste a prezzi diversi sia superiore a tre, verranno prese in considerazione le tre richieste presentate a prezzi più vantaggiosi per l'Amministrazione.

Art. 15.

L'assegnazione dei BOT può anche essere effettuata al prezzo indicato da ciascun partecipante all'asta.

Anche in tal caso è consentita da parte di ciascun operatore la presentazione di più di una richiesta a prezzi diversi fino al massimo di tre, da inviare tramite rete nazionale interbancaria.

Nel caso in cui il numero delle richieste a prezzi diversi sia superiore a tre, verranno prese in considerazione le tre richieste presentate a prezzi più vantaggiosi per l'Amministrazione.

Art. 16.

Nel caso in cui l'assegnazione avvenga con le modalità indicate nel precedente art. 15, può anche essere consentita da parte di ciascun operatore la presentazione:

a) di una sola richiesta, senza indicazione di prezzo, per un importo massimo che viene stabilito di volta in volta nei decreti di emissione di cui all'art. 1;

b) di una ulteriore richiesta, sempre senza indicazione di prezzo, il cui importo non può essere superiore a quello complessivo delle richieste presentate ai sensi del precedente art. 15.

Art. 17.

L'aggiudicazione dei BOT relativa alle richieste presentate ai sensi dell'art. 15 viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori.

Nel caso di contestuale presentazione di richieste di cui agli artt. 15 e 16 l'aggiudicazione viene effettuata con le seguenti modalità:

le richieste presentate ai sensi dell'art. 16, lettera *a)*, vengono soddisfatte prioritariamente;

successivamente per ciascun operatore sono soddisfatte in ordine decrescente di prezzo le richieste di cui all'art. 15, nonché a fronte di ciascuna di esse una di pari importo a valere sull'eventuale richiesta di cui all'art. 16, lettera *b)*. Nel caso di riparto pro-quota il relativo coefficente è determinato sulla base della somma delle richieste, competitive e non, che entrano nel riparto medesimo.

Art. 18.

Le richieste di cui al precedente art. 15 risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Le richieste senza indicazione di prezzo di cui all'art. 16, lettere *a)* e *b)*, che vengono aggiudicate agli operatori, sono regolate al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle richieste accolte, di cui al precedente comma. Tale prezzo medio ponderato viene arrotondato:

nel caso di cui al secondo comma lettera *a)* dell'art. 7, ad un centesimo di lira per eccesso allorché esistano frazioni di cifra superiori a 5 millesimi;

nel caso di cui al secondo comma, lettera *b)*, dell'art. 7, a cinque centesimi di lira per eccesso o per difetto a seconda che esistano frazioni di cifra superiori o non a centesimi due e cinquanta.

Il prezzo medio ponderato, arrotondato nei modi suindicati, viene maggiorato nella misura eventualmente determinata dai decreti di cui all'art. 1.

In caso di assenza di aggiudicatari ai sensi dell'art. 15, qualora i decreti di cui all'art. 1 rechino l'indicazione del prezzo base di collocamento, le richieste di cui all'art. 16 risultate aggiudicate vengono regolate a tale prezzo maggiorato nella misura eventualmente determinata con i medesimi decreti.

Nei casi in cui tale prezzo base non sia indicato nei decreti di emissione, ai sensi del precedente art. 2, le richieste in questione vengono regolate al prezzo medio ponderato, comprensivo della eventuale maggiorazione, risultante dall'asta della precedente corrispondente emissione.

Con apposito comunicato del Ministero del tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* viene reso noto, per ciascuna emissione, il prezzo medio ponderato comprensivo della suindicata maggiorazione.

Art. 19.

Per ciascun operatore assegnatario dei titoli in sede d'asta, l'ammontare degli interessi sui BOT — corrisposti anticipatamente — è determinato, a tutti gli effetti, con riferimento al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle singole richieste dell'operatore medesimo risultate soddisfatte.

Per i soggetti che acquistano i buoni successivamente all'assegnazione, l'ammontare degli interessi, sempre corrisposti anticipatamente, è determinato con riferimento al prezzo medio ponderato, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, reso noto con l'apposito comunicato del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 18, ultimo comma.

Art. 20.

Le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro restano quelle fissate dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 aprile 1976 registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1976, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 122 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976, modificate dagli articoli 4 e 11 del presente decreto, nonché dai decreti ministeriali in data 29 marzo e 5 agosto 1982, - 1° luglio e 3 settembre 1983, - 10 settembre 1986 e 16 luglio 1991 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 90 e 217 del 1° aprile e 9 agosto 1982, numeri 181 e 249 del 4 luglio e 10 settembre 1983, n. 243 del 18 ottobre 1986 e n. 172 del 24 luglio 1991.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A8686

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 dicembre 1996.

Assoggettamento della S.p.a. Volani International, in Verona, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 15 novembre 1996 con cui il tribunale di Verona ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Volani International, con sede in Verona, via Leoncino n. 5, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Cariboni Paride, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cariboni Paride, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio

d'impresa e sono nominati commissari il dott. Angelo Rovati, l'ing. Sergio D'Alò e il dott. Giorgio Cumin;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 1996 con cui il dott. Giorgio Cumin è nominato commissario unico della S.p.a. Cariboni Paride, a seguito delle dimissioni del dott. Angelo Rovati e dell'ing. Sergio D'Alò;

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1996, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cariboni Paride è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.p.a. Volani International alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso commissario nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. Cariboni Paride;

Ritenuto che sussistono i presupposti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a Volani International e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Volani International, con sede in Verona, via Leoncino n. 5, collegata alla S.p.a. Cariboni Paride, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario il dott. Giorgio Cumin, nato a Milano il 7 ottobre 1937.

Art. 4.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. Cariboni Paride di cui in premessa, e preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Volani International.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

96A8694

DECRETO 16 dicembre 1996.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.r.l. Sandretto industrie e della S.r.l. Componenti presse.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1969, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.r.l. Sandretto industrie e la S.r.l. Componenti presse sono poste in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione dell'esercizio delle imprese per anni due;

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1994 con il quale è stato approvato il progamma operativo predisposto dai commissari per le citate società;

Visti i propri decreti in data 29 novembre 1995, emessi di concerto con il Ministro del tesoro con i quali è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio delle imprese;

Vista l'istanza dei commissari pervenuta in data 6 novembre 1996 volta ad ottenere la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio delle imprese per un ulteriore anno;

Rilevato che il piano di attività industriale, allegato alle istanze, contiene i dati previsionali per l'anno 1997 con riferimento al programma produttivo, all'occupazione, al conto economico e si presenta in linea con le finalità istituzionali della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga al fine di consentire la prosecuzione dell'esercizio in vista della ricollocazione delle attività produttive facenti capo alle due società;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Sandretto industrie e della S.r.l. Componenti presse è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 30 novembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

96A8695

DECRETO 17 dicembre 1996.

Assoggettamento della S.p.a. Nova Edil, in Gaglianico, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 18 novembre 1996 con cui il tribunale di Biella ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Nova Edil con sede in Gaglianico, via Matteotti, 129/G, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Filati Bertrand, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1990, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Filati Bertrand, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Vitaliano De Gennaro;

Visti i propri decreti in data 19 settembre 1990 e 19 novembre 1990, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Filati Bertrand e nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare:

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.p.a. Nuova Edil alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso commissario nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. Filati Bertrand:

Ritenuto che sussistono i presupposti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a Nova Edil e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Nova Edil, con sede in Gaglianico, via Matteotti n. 129/G, collegata alla S.p.a. Filati Bertrand, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario il dott. Vitaliano De Gennaro, nato a Torino l'8 agosto 1925.

Art. 4.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. Filati Bertrand di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Nova Edil.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

96A8696

DECRETO 17 dicembre 1996.

Assoggettamento della S.r.l. Mountservice, in Trento, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 7 novembre 1996 con cui il tribunale di Trento ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Mountservice con sede in Trento, località Vason, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Cariboni Paride, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cariboni Paride, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il dott. Angelo Rovati, l'ing. Sergio D'Alò ed il dott. Giorgio Cumin;

Visto il prorio decreto in data 5 luglio 1996 con cui il dott. Giorgio Cumin è nominato commissario unico della S.p.a. Cariboni Paride, a seguito delle dimissioni del dott. Angelo Rovati e dell'ing. Sergio D'Alò;

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1996, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cariboni Paride è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Mountservice alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso commissario nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. Cariboni Paride;

Ritenuto che sussistono i presupposti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Mountservice e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Mountservice, con sede in Trento loc. Vason, collegata alla S.p.a. Cariboni Paride, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario il dott. Giorgio Cumin, nato a Milano il 7 ottobre 1937.

Art. 4.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. Cariboni Paride di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Mountservice.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

96A8697

DECRETO 17 dicembre 1996.

Assoggettamento della S.p.a. Stices, in Trento, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 7 novembre 1996 con cui il tribunale di Trento ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Stices con sede in Trento, viale Trieste n. 7/1, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Cariboni Paride, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cariboni Paride, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il dott. Angelo Rovati, l'ing. Sergio D'Alò ed il dott. Giorgio Cumin;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 1996 con cui il dott. Giorgio Cumin è nominato commissario unico della S.p.a. Cariboni Paride, a seguito delle dimissioni del dott. Angelo Rovati e dell'ing. Sergio D'Alò;

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1996, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cariboni Paride è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.p.a. Stices alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso commissario nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. Cariboni Paride;

Ritenuto che sussistono i presupposti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Stices e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Stices, con sede in Trento, viale Trieste n. 7/1, collegata alla S.p.a. Cariboni Paride, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario il dott. Giorgio Cumin, nato a Milano il 7 ottobre 1937.

Art. 4.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. Cariboni Paride di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Stices.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

96A8698

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Quadrifoglio a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Quadrifoglio a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 28 settembre 1986, repertorio n. 137568; tribunale di Foggia, registro imprese n. 8431; B.U.S.C. posizione n. 3522/222260, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 11 dicembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A8687

DECRETO 11 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Bellaria a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Bellaria a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 8 marzo 1987, repertorio n. 138215; tribunale di Foggia, registro imprese n. 8857; B.U.S.C. posizione n. 3639/227022, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 11 dicembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A8688

DECRETO 11 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Torre Petra a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Torre Petra a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 28 novembre 1986, repertorio n. 137815, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8623, B.U.S.C. posizione n. 3579/224715, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 11 dicembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A8689

DECRETO 11 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Torre delle Saline a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Torre delle Saline a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 27 gennaio 1987, repertorio n. 138047, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8764, B.U.S C. posizione n. 3607/225519, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 11 dicembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A8690

DECRETO 11 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Emma a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Emma a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 11 maggio 1986, repertorio n. 136893, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8201, B.U.S.C. posizione n. 3466/220353, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 11 dicembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A8691

DECRETO 11 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Residence Piandilago a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Residence Piandilago a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 21 marzo 1985, repertorio n. 16463, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7268, B.U.S.C. posizione n. 3178/211625, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 11 dicembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A8692

DECRETO 12 dicembre 1996.

Concessione di contributi finanziari a talune società a fronte di assunzione di personale dipendente da parte delle medesime.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede interventi di sostegno di natura temporanea e straordinaria al fine di favorire iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, relativi alla cessazione di attività o riorganizzazione di unità produttive del settore industriale che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate;

Visto l'art. 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla lege 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede che l'intervento di cui al punto 1, non può comunque superare i limiti pro-capite stabiliti all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, che prevede che la dimensione di 500 dipendenti può essere riferita anche a più unità produttive;

Visto l'art. 4, comma 24, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, che prevede che gli interventi di sostegno di cui al punto 1), sono erogati sulla base di accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, relativo alla ripartizione per l'anno 1996 delle risorse finanziarie tra i diversi interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione, ed in particolare allo stanziamento di lire 60 miliardi per gli oneri connessi all'incentivazione delle iniziative produttive industriali previste dall'art. 2, comma 1, della legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visti gli accordi collettivi stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1994 e le conseguenti domande presentate dalle aziende;

Visti in particolare:

l'accordo collettivo stipulato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1993 tra Alenia e le organizzazioni sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL a seguito della crisi del comparto difesa ed in funzione della ristrutturazione di Alenia industria che ha coinvolto oltre 500 lavoratori articolati su più unità produttive con il sostegno alle attività di reindustrializzazione per il sito produttivo ex Alenia de L'Aquila, per complessive 155 unità;

I verbali redatti presso il comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 16 marzo 1994 e 5 ottobre 1995 relativi alla specificazione dell'intesa di cui al punto precedente con l'individuazione delle iniziative industriali delle società A.D.A. e Calzaturificio aquilano, sempre nell'ambito degli obiettivi occupazionali dell'intesa 24 marzo 1993;

la domanda di contributo presentata dalla A.D.A. S.r.l. a fronte di n. 95 assunzioni;

la domanda di contributo presentata dal Calzaturificio aquilano S.r.l. a fronte di n. 48 assunzioni;

Considerati i massimali individuati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione europea nell'ambito delle trattative in merito all'entità di aiuto alle assunzioni, fissata in 25.000 ECU per le piccole e medie imprese operanti nelle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Abruzzo e Molise;

Considerato l'assenso espresso dalla regione Abruzzo nel verbale di riunione siglato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 10 novembre 1996;

Considerato che l'art. 2, comma 1, legge n. 56/1994, prevede che il beneficio sia erogato in un'unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato occupazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla società A.D.A. S.r.l. è concesso un contributo finanziario a sostegno dell'occupazione pari a L. 4.465.705.000.

Art. 2.

Alla società Calzaturificio aquilano S.r.l. è concesso un contributo finanziario a sostegno dell'occupazione pari a L. 2.280.360.000.

Art. 3.

L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione, previa conferma dell'avvenuta assunzione e del mantenimento in servizio del numero di lavoratori di cui alle premesse.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza.

Roma, 12 dicembre 1996

Il Ministro: TREU

96A8693

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 dicembre 1996.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187 in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 29/7/96 del 22 novembre 1996 con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze in data 4 novembre 1996 (dalle ore 9,30 alle ore 10,30) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Firenze in data 4 novembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1996

Il direttore generale: ROMANO

96A8559

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 ottobre 1996.

Revoca del finanziamento destinato alla realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica Rio S. Massimo e Trentapalmi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 10 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96l, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la convenzione n. 178/87, stipulata in data 11 febbraio 1988 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il Consorzio Aurunco di bonifica, regolante il finanziamento di L. 5.600.000.000 per assicurare la realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica Rio S. Massimo e Trentapalmi (prog. 2375);

Visto in particolare l'articolo 13 della predetta convenzione n. 178/87 che prevede la possibilità di revoca, nel caso in cui l'ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione stessa;

Considerato che dalla relazione del nucleo ispettivo emerge che le opere eseguite versano in situazione di grande degrado e di completo abbandono;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha evidenziato la sussistenza dei presupposti di revoca della convenzione poiché il Consorzio non ha adempiuto nei termini contrattuali alla realizzazione di quanto previsto e non ha ottemperato a quanto richiesto dalla Cassa stessa in ordine all'acquisizione di specifica dichiarazione del responsabile sullo stato di attuazione dell'oggetto dell'intervento, così come stabilito dalla convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 178/87 concernente la realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica Rio S. Massimo e Trentapalmi per l'importo di L. 5.600.000.000 di cui L. 4.540.000.000 già erogati.

2) Ai sensi dell'art. 13 della convenzione, si procederà all'accertamento in contraddittorio dei lavori e delle forniture legittimamente eseguiti ed utilizzabili con la determinazione delle somme che dovranno restare attribuite all'ente convenzionato e quelle che dovranno essere restituite.

Roma, 9 ottobre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 5 dicembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 320

96A8704

DELIBERAZIONE 9 ottobre 1996.

Variazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS della regione Marche e finanziamento dei relativi progetti.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995, modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al Comitato interministeriale per la programmazione economica delle istanze dei relativi finanziamenti;

Vista la propria deliberazione in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990 — e 30 luglio 1991;

Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Visti i decreti dirigenziali del Ministero della sanità in data 16 novembre 1993 e 18 novembre 1995 con i quali sono state erogate anticipazioni a valere sugli importi dei finanziamenti, per i laboratori e per l'edilizia, previsti dalla sopracitata deliberazione del 21 dicembre 1993;

Vista la deliberazione in data 21 dicembre 1995, n. 41, con la quale la regione Marche ha modificato il proprio programma di interventi per la lotta all'AIDS, sia per gli interventi di edilizia che per i laboratori, nell'ambito delle risorse assegnate con la predetta delibera del 21 dicembre 1993;

Rilevato che le modifiche apportate al programma originario comportano, oltre alla rimodulazione dei finanziamenti nell'ambito delle somme a disposizione, l'inserimento del reparto di malattie infettive e del laboratorio dell'ospedale di Fermo con l'esclusione del reparto di malattie infettive e del laboratorio dell'ospedale di Jesi e del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Fano;

Considerato che la regione Marche ha destinato al potenziamento dei laboratori di Fermo e di Pesaro la somma di L. 849.762.163 non utilizzata per gli interventi di edilizia;

Considerato pertanto che a valere sulla disponibilità complessiva mutuabile per gli interventi di edilizia, pari a L. 26.687.077.905, la regione Marche ha destinato L. 25.837.315.742 al finanziamento dei reparti di malattie infettive e L. 849.762.163 al finanziamento dei predetti laboratori di Fermo e di Pesaro;

Preso atto che il Ministro della sanità in data 2 ottobre 1996 con nota n. 100/SCPS/5.14582 si è espresso favorevolmente in ordine alla predetta rideterminazione dei finanziamenti adottata dalla regione Marche, proponendo al Comitato interministeriale per la programmazione economica di approvare il nuovo programma di interventi sia per l'edilizia che per i laboratori;

Viste le richieste di finanziamento presentate dalla regione Marche ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per i seguenti progetti:

realizzazione reparto malattie infettive azienda ospedaliera S. Salvatore di Pesaro;

ampliamento reparto malattie infettive ospedale di Macerata;

ristrutturazione reparto malattie infettive ospedale di Ascoli Piceno;

ristrutturazione e ampliamento reparto clinica malattie infettive ospedale di Torrette di Ancona;

completamento reparto malattie infettive ospedale di Fermo;

realizzazione reparto malattie infettive azienda ospedaliera Salesi di Ancona;

laboratorio microbiologia ospedale di Fermo;

laboratorio microbiologia e immunologia azienda ospedaliera S. Salvatore di Pesaro;

Considerato che il Ministero della sanità, con la predetta nota del 2 ottobre, ha altresì espresso parere favorevole in ordine alle predette richieste di finanziamento;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

1. È approvato, a modifica della tabella allegata alla deliberazione del 21 dicembre 1993 richiamata in premessa, il riallineamento del programma della regione Marche relativo agli interventi urgenti per la lotta all'AIDS per i seguenti progetti per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Progetto	Costo complessivo Lire
Realizzazione reparto malattie infettive azienda ospedaliera S. Salvatore di Pesaro	6.844.558.935
Ampliamento reparto malattie infettive ospedale di Macerata	2.484.500.000
Ristrutturazione reparto malattie infettive ospedale di Ascoli Piceno	4.645.425.430
Ristrutturazione e ampliamento reparto clinica malattie infettive ospedale di Torrette di Ancona	9.077.053.774
Completamento reparto malattie infettive ospedale di Fermo	1.600.000.000
Realizzazione reparto malattie infettive azienda ospedaliera Salesi di Ancona	1.185.777.603
Laboratorio microbiologia ospedale di Fermo. . .	400.000.000
Laboratorio microbiologia e immunologia azienda ospedaliera S. Salvatore di Pesaro	724.386.355
Laboratorio microbiologia di Ancona	895.978.260
Laboratorio virologia di Ancona	2.947.359.369
Laboratorio di diagnostica di Ancona	203.938.804
Laboratorio di microbiologia di Ascoli Piceno . .	373.018.175
Laboratorio di microbiologia di Macerata.	121.631.189

2. A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, in relazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS, sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti:

Progetto	Costo complessivo Lire	Mutuo a carico dello Stato Lire
Realizzazione reparto malattie infettive azienda ospedaliera S. Salvatore di Pesaro.	6.844.558.935	* 5.392.765.458
Ampliamento reparto malattie infettive ospedale di Macerata	2.484.500.000	* 2.005.412.500
Ristrutturazione reparto malattie infettive ospedale di Ascoli Piceno	4.645.425.430	* 3.783.067.930
Ristrutturazione e ampliamento reparto clinica malattie infettive ospedale di Torrette di Ancona	9.077.053.774	* 7.400.247.292
Completamento reparto malattie infettive ospedale di Fermo. .	1.600.000.000	* 1.312.547.500
Realizzazione reparto malattie infettive azienda ospedaliera Salesi di Ancona.	1.185.777.603	* 946.233.853
Laboratorio microbiologia ospedale di Fermo	400.000.000	125.375.808
Laboratorio microbiologia e immunologia azienda ospedaliera S. Salvatore di Pesaro.	724.386.355	724.386.355

* Al netto delle anticipazioni corrisposte dal Ministero della sanità.

La differenza pari a L. 274.624.192 tra il costo complessivo relativo al laboratorio di Fermo e l'importo mutuabile è finanziata con le somme già a disposizione della regione per i laboratori.

Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il Comitato interministeriale per la programmazione economica della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 9 ottobre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 5 dicembre 1996
Registro n. 1 bilancio, foglio n. 315

96A8705

DELIBERAZIONE 9 ottobre 1996.

Finanziamento di un progetto dell'Università di Roma «Tor Vergata» compreso nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996 n. 34 concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995 modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al Comitato interministeriale per la programmazione economica delle istanze dei relativi finanziamenti;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990 — e 30 luglio 1991;

Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Vista la richiesta di finanziamento presentata dall'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per il progetto relativo alla realizzazione del reparto malattie infettive presso il Policlinico universitario;

Visto il parere del Ministero della sanità trasmesso in data 3 ottobre 1996 con la nota n. 100/SCPS/5.14666;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135 — programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS — è ammesso a finanziamento il progetto presentato dall'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» relativo alla realizzazione del reparto malattie infettive presso il relativo Policlinico universitario, per un importo del mutuo a carico dello Stato pari a L. 10.061.435.726.

Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 9 ottobre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei Conti il 5 dicembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 317

96A8706

DELIBERAZIONE 9 ottobre 1996.

Variazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS della regione Puglia e finanziamento dei relativi progetti.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995 modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al Comitato interministeriale per la programmazione economica delle istanze dei relativi finanziamenti;

Vista la propria deliberazione in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990 — e 30 luglio 1991;

Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Visti i decreti dirigenziali del Ministero della sanità in data 16 novembre 1993 e 18 novembre 1995 con i quali sono state erogate anticipazioni a valere sugli importi dei finanziamenti, per i laboratori e per l'edilizia, previsti dalla sopracitata deliberazione del 21 dicembre 1993;

Vista la deliberazione in data 28 maggio 1996 con la quale la regione Puglia ha modificato il proprio programma di interventi per la lotta all'AIDS confermando la realizzazione di parte dei progetti previsti inizialmente e ridefinendo i relativi costi nei limiti della spesa prevista dalla citata deliberazione del 21 dicembre 1993;

Vista la relazione del Ministro della sanità, tramessa con nota n. 100/SCPS/5.14577 del 2 ottobre 1996, con la quale si propone al Comitato interministeriale dei prezzi di approvare il programma di interventi, come rideterminato dalla regione Puglia;

Viste le richieste di finanziamento presentate dalla regione Puglia ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per i seguenti progetti:

realizzazione reparto malattie infettive ospedale V. Fazzi di Lecce;

realizzazione reparto malattie infettive ospedale civile di Manfredonia;

realizzazione reparto malattie infettive ospedale Fallacara di Triggiano;

realizzazione reparto malattie infettive Policlinico di Bari;

realizzazione reparto malattie infettive ospedali riuniti di Foggia;

realizzazione reparto malattie infettive ospedale di Taranto nord;

realizzazione reparto malattie infettive ospedale Giovanni XXIII di Bari;

Visto il parere espresso dal Ministero della sanità con la sopracitata nota del 2 ottobre 1996;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

1. È approvato, a modifica della tabella allegata alla deliberazione del 21 dicembre 1993 richiamata in premessa, il riallineamento del programma della regione Puglia relativo agli interventi urgenti per la lotta all'AIDS come di seguito indicato:

Realizzazione reparto malattie infettive ospedale V. Fazzi di Lecce	L. 10.255.300.399
Realizzazione reparto malattie infettive ospedale civile di Manfredonia	» 11.134.572.658
Realizzazione reparto malattie infettive ospedale Fallacara di Triggiano	» 7.420.863.026
Realizzazione reparto malattie infettive Policlinico di Bari . . .	» 7.357.407.140
Realizzazione reparto malattie infettive ospedali riuniti di Foggia	» 2.128.370.157
Realizzazione reparto malattie infettive ospedale di Taranto nord	» 12.007.901.941
Realizzazione reparto malattie infettive ospedale Giovanni XXIII di Bari	» 1.386.452.232

2. A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, in relazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS, sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti:

Progetto	Costo complessivo Lire	Mutuo a carico dello Stato* Lire
Realizzazione reparto malattie infettive ospedale V. Fazzi di Lecce	10 255 300 399	6.735 866.421
Realizzazione reparto malattie infettive ospedale civile di Manfredonia	11 134 572 658	7 301.892 040
Realizzazione reparto malattie infettive ospedale Failacara di Triggiano	7 420 863 026	5.095 541.160
Realizzazione reparto malattie infettive Policlinico di Bari	7 357 407 140	4 840 793 373
Realizzazione reparto malattie infettive ospedali riuniti di Foggia	2.128 370 157	1 413 286 139
Realizzazione reparto malattie infettive ospedale di Taranto nord	12 007.901.941	7 979 450.424
Realizzazione reparto malattie infettive ospedale Giovanni XXIII di Bari	1.386 452 232	943 985 044

* Al netto delle anticipazioni corrisposte dal Ministero della sanità.

Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 9 ottobre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 5 dicembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 318

96A8707

DELIBERAZIONE 9 ottobre 1996.

Variazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS della regione Sardegna e finanziamento dei relativi progetti.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995 modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al Comitato interministeriale per la programmazione economica delle istanze dei relativi finanziamenti;

Vista la propria deliberazione in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990 — e 30 luglio 1991;

Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Visti i decreti dirigenziali del Ministero della sanità in data 16 novembre 1993 e 18 novembre 1995 con i quali sono state erogate anticipazioni a valere sugli importi dei finanziamenti, per i laboratori e per l'edilizia, previsti dalla sopracitata deliberazione del 21 dicembre 1993;

Vista la deliberazione in data 29 maggio 1996 con la quale la regione Sardegna ha modificato il proprio programma di interventi per la lotta all'AIDS limitatamente ai seguenti progetti per i quali la regione ha ridefinito i relativi costi non superando i limiti della spesa prevista dalla citata deliberazione del 21 dicembre 1993:

1) ospedale Businco di Cagliari;

2) ospedale SS. Trinità di Cagliari;

3) ospedale civile Sirai di Carbonia;

4) ospedale S. Martino di Oristano;

5) ospedale civile di Olbia;

6) istituto malattie infettive dell'Università di Sassari;

7) istituto di patologia neonatale dell'Università di Cagliari;

8) istituto di clinica pediatrica dell'Università di Cagliari;

Vista la relazione del Ministro della sanità trasmessa con nota n. 100/SCPS/5.14579 del 2 ottobre 1996 con la quale si propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica di approvare il programma di interventi, come rideterminato dalla regione Sardegna;

Viste le richieste di finanziamento presentate dalla regione Sardegna ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per i seguenti progetti:

ristrutturazione reparto malattie infettive ospedale Businco di Cagliari;

realizzazione reparto malattie infettive ospedale SS. Trinità di Cagliari;

realizzazione reparto malattie infettive ospedale civile Sirai di Carbonia;

realizzazione reparto malattie infettive ospedale civile di Olbia;

realizzazione reparto malattie infettive ospedale S. Martino di Oristano;

ristrutturazione reparto istituto di patologia neonatale Università di Cagliari;

realizzazione reparto malattie infettive Università di Sassari;

acquisto forniture reparto istituto clinica pediatrica Università di Cagliari;

ampliamento istituto puericultura medica-clinica pediatrica Università di Sassari;

Visto il parere espresso dal Ministero della sanità con la sopracitata nota del 2 ottobre 1996;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

1. È approvato, a parziale modifica della tabella allegata alla deliberazione del 21 dicembre 1993 richiamata in premessa, il riallineamento del programma della regione Sardegna relativo agli interventi urgenti per la lotta all'AIDS limitatamente ai seguenti progetti per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

ristrutturazione reparto malattie infettive ospedale Businco di Cagliari, L. 1.449.520.689;

realizzazione reparto malattie infettive ospedale SS. Trinità di Cagliari, L. 19.937.185.096;

realizzazione reparto malattie infettive ospedale civile Sirai di Carbonia, L. 5.197.329.988;

realizzazione reparto malattie infettive ospedale civile di Olbia, L. 5.169.769.875;

realizzazione reparto malattie infettive ospedale S. Martino di Oristano, L. 4.441.103.294;

ristrutturazione reparto istituto di patologia neonatale Università di Cagliari, L. 302.241.772;

realizzazione reparto malattie infettive Università di Sassari, L. 10.406.757.385;

acquisto forniture reparto istituto clinica pediatrica Università di Cagliari, L. 304.935.292.

2. A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, in relazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS, sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti:

Progetto	Costo complessivo Lire	Mutuo a carico dello Stato Lire
Ristrutturazione reparto malattie infettive ospedale Businco di Cagliari	1.449 520.689	1 449 520 689
Realizzazione reparto malattie infettive ospedale SS. Trinità di Cagliari	19 937.185 096	* 9 687'489.959
Realizzazione reparto malattie infettive ospedale civile Sirai di Carbonia	5 197 329 988	5 197 329.988
Realizzazione reparto malattie infettive ospedale civile di Olbia	5.169 769 875	5 169 769 875
Realizzazione reparto malattie infettive ospedale S Martino di Oristano	4 441 103 294	4.441 103 294
Ristrutturazione reparto istologico di patologia neonatale Università di Cagliari	302 241 772	302 241 772
Realizzazione reparto malattie infettive Università di Sassari	10 406.757 385	5 000 000 000
Acquisto forniture reparto istituto clinica pediatrica Università di Cagliari	304 935 292	* 0
Ampliamento istituto di puericultura medica-clinica pediatrica Università di Sassari	1 775 175 157	1.775 175 157

* Al netto delle anticipazioni corrisposte dal Ministero della sanità.

Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il Comitato interministeriale per la programmazione economica della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 9 ottobre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 5 dicembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 316

96A8708

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 11 dicembre 1996.

Modificazioni all'art. 26 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo del proprio regolamento interno pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 5 maggio 1988;

Nella seduta dell'11 dicembre 1996;

Ha deliberato

di modificare il primo comma dell'art. 26 del regolamento interno nei seguenti termini:

«La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, è posta in votazione non appena sia presentata, con precedenza su ogni altra voazione. La questione pregiudiziale, che di un determinato argomento non si abbia a deliberare per specificati motivi, è, quindi, posta in votazione con precedenza su ogni altra questione. Segue la questione sospensiva che di un argomento non si abbia a discutere se non dopo una data determinata o dopo deliberazione su altro argomento connesso. Ogni questione regolarmente che sorga nel corso della seduta viene immediatamente esaminata, discussa e decisa con votazione del Consiglio a richiesta di almeno sette componenti. Si procede quindi, terminata la discussione, alle votazioni, prima, sulle proposte di assunzioni istruttorie e di rinvio in Commissione per qualsiasi adempimento, poi, su quelle di definizione del merito. In ogni caso il Presidente può, preliminarmente e senza dibattito sul punto, limitare la discussione alle sole richieste di assunzioni istruttorie o di ulteriori adempimenti, qualora si presentino di immediato rilievo, riservando alla fase immediatamente successiva la discussione e la definizione del merito».

Roma, 11 dicembre 1996

Il vice presidente: GROSSO

96A8709

DECRETO 19 dicembre 1996.

Modificazioni all'art. 45 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo del proprio regolamento interno pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 5 maggio 1988;

Nella seduta del 19 dicembre 1996;

Ha deliberato

di modificare il quarto comma dell'art. 45 del regolamento interno nei seguenti termini:

«Oltre all'ordine del giorno ordinario di cui al primo comma è predisposto un ordine del giorno speciale relativo alle seguenti pratiche proposte all'unanimità dalle commissioni e per le quali nessuno dei componenti o dei presenti alla deliberazione della proposta abbia chiesto la trattazione in via ordinaria:

a) le proposte della prima Commissione di archiviazione per palese infondatezza o per incompetenza;

b) le proposte della seconda Commissione di autorizzazione ad incarichi di insegnamento, di presa d'atto o di non luogo a provvedere ed escluse comunque quelle in tema di incompatibilità;

c) le proposte della terza Commissione relative ai trasferimenti su domanda, ad eccezzione di quelle relative all'attribuzione di incarichi semidirettivi, di quelle relative ai posti presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la stessa Corte, nonché di tutte quelle in cui siano stati attribuiti ai candidati punteggi differenziati per merito o attitudini e di quelle in cui vengano concessi punteggi per stato di salute, salvaguardia dell'unità familiare, esercizio delle funzioni in sedi disagiate;

d) le proposte della quarta Commissione relative alla progressione in carriera quando nel corso della procedura non siano state espresse valutazioni discordanti; le proposte relative ad assenze dal servizio per aspettativa, per congedo straordinario e per astensione obbligatoria, relative al trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di età, relative alle cessazioni per collocamento a riposo, relative alla concessione di titoli onorifici, relative alla cessazione dal servizio, relative a presa d'atto o a non luogo a provvedere; relative all'inserimento o all'eliminazione di atti nei fascicoli personali dei magistrati;

e) le proposte della quinta commissione relativa a presa d'atto o a non luogo a provvedere non riguardanti provvedimenti giurisdizionali;

f) le proposte della sesta commissione di archiviazione, di non luogo a provvedere o di presa d'atto;

g) le proposte della settima commissione relative a pratiche tabellari quando non siano state espresse valutazioni discordanti dagli interessati o dal Consiglio giudiziario, relative ad applicazioni endodistrettuali, supplenze, ferie, presa d'atto o di non luogo a provvedere, nonché quelle di rigetto di richieste di applicazioni extradistrettuali;

h) le proposte della ottava commisione con esclusione di quelle di risposta a quesiti d'ordine generale, nonché di quelle in tema d'incompatibilità, dispensa, revoca dell'ufficio o decadenza non dipendente da dimissioni o rinuncia;

i) le proposte della nona commissione relative a presa d'atto o non luogo a provvedere, relative al tirocinio degli uditori giudiziari, relative al rilascio di copia di atti della procedura di concorso;

l) le proposte della decima commissione di archiviazione per palese mancanza di provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare».

Roma, 19 dicembre 1996

Il vice presidente: GROSSO

96A8710

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO.

DELIBERAZIONE 17 ottobre 1996.

Attuazione delle disposizioni dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, così come modificate dall'art. 12, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, coordinato con legge di conversione 25 settembre 1996, n. 496, recante: «Interventi urgenti di protezione civile».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istitutiva della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata con il termine Conferenza;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua e precisa le competenze della Conferenza;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, coordinato con legge di conversione 26 febbraio 1996, n. 74, che dispone che «le regioni, le province, i comuni e le comunità montane di Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Campania ed Umbria, che abbiano subito, a seguito degli eventi alluvionali, sismici e di dissesto idrogeologico, verificatesi nei giorni indicati all'art. 1, comma 1, danni gravi ai beni propri, possono contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato nel limite di 20 miliardi a valere sulle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, e dall'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 265»;

Visto in particolare l'art. 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, coordinato con la legge di conversione 25 settembre 1996, n. 496, recante: «Interventi urgenti di protezione civile» che integra la normativa di cui all'art. 8, comma 1, della predetta legge 26 febbraio 1996, n. 74, specificamente dopo le parole «venti miliardi» del predetto comma 1, aggiunge il seguente periodo «da ripartire dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano»;

Tenuto conto che questa Conferenza, per effetto della riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal richiamato art. 8, comma 1, della legge 26 febbraio 1996, n. 74, ha provveduto, sulla base delle disposizioni recate dal successivo comma 1-*bis* del medesimo art. 8, con deliberazione dell'11 aprile 1996, registrata alla Corte dei conti il 20 maggio 1996 (registro n. 1, foglio n. 313), alla riduzione e conseguente rimodulazione tra le regioni interessate, delle autorizzazioni di spesa di lire 1.000 miliardi e lire 250 miliardi, recate rispettivamente dall'art. 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, e dall'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, di cui alle rispettive deliberazioni di questa Conferenza del 13 luglio 1995;

Visti i commi 11, 12 e 13 dell'art. 10 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, che individuano l'iter procedurale per la concessione e l'erogazione, da parte della Cassa depositi e prestiti, dei mutui in questione, così come disposto dal comma 2 dell'art. 8 della più volte richiamata legge 26 febbraio 1996, n. 74;

Considerato che con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile e del 15 maggio 1996, sono stati individuati i comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui all'art. 1 della predetta legge 26 febbraio 1996, n. 74;

Vista la nota prot. n. 501 del 7 giugno 1996 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha richiesto, tra l'altro, a questa Conferenza di predisporre il riparto della somma di lire 20 miliardi di cui al citato art. 8, comma 1, della legge 26 febbraio 1996, n. 74;

Tenuto conto che nel corso dell'ultima riunione tecnica tenutasi presso la sede della segreteria della Conferenza il giorno 3 ottobre 1996, tra i rappresentanti statali (Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Tesoro) e regionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Umbria), l'ipotesi di riparto emersa nella riunione interregionale del 5 settembre 1996, di cui alla nota della regione Abruzzo del 9 settembre 1996, prot. n. 8699, è stata approvata all'unanimità, subordinatamente all'assegnazione alla regione Campania dell'importo di lire 1 miliardo, mediante la riduzione di lire 200 milioni sulle singole quote di spettanza delle restanti cinque regioni;

Delibera:

Art. 1.

1. Il complessivo importo di lire 20 miliardi entro il quale le regioni, le province, i comuni e le comunità montane di Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Campania ed Umbria possono contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, coordinato con legge di conversione 26 febbraio 1996, n. 74, è ripartito tra le regioni come segue:

Abruzzo	L.	5.000.000.000
Basilicata	»	2.000.000.000
Calabria	»	5.500.000.000
Campania	»	1.000.000.000
Molise	»	1.000.000.000
Umbria	»	5.500.000.000
Totale	L.	20.000.000.000

Art. 2.

1. Le regioni predispongono, nell'ambito degli importi di rispettiva competenza uno o più piani di interventi, ricompresi fra quelli indicati dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n.560, coordinato con legge di conversione 26 febbraio 1996, n. 74, con la specificazione dell'ente, delle opere da ripristinare o da realizzare e del conseguente fabbisogno finanziario per ogni singola opera.

2. I piani di cui al comma 1, redatti ed approvati dalle regioni, sono trasmessi dalle regioni stesse alla Cassa depositi e prestiti.

Art. 3.

1. Sulla base dell'atto regionale di approvazione del piano degli interventi di cui all'art. 2 e del piano medesimo, la Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione dei mutui ventennali ai singoli enti, in corrispondenza degli importi risultanti per ciascun intervento dal piano approvato dalla regione.

2. La Cassa depositi e prestiti, sulla base del provvedimento di concessione del mutuo, eroga, nella misura richiesta dall'ente mutuatario, una anticipazione fino ad un massimo del 50% del mutuo concesso, con oneri di ammortamento a carico del bilancio statale. A tal fine, il legale rappresentante dell'ente mutuatario presenta domanda alla Cassa depositi e prestiti per l'immediato ottenimento dell'anticipazione.

3. Ottenuta l'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2, l'ente mutuatario trasmette alla Cassa depositi e prestiti ed alla regione competente per territorio idonea deliberazione di assunzione del mutuo concesso. In mancanza di detto atto, la Cassa depositi e prestiti non dà luogo ad ulteriori erogazioni.

4. La Cassa depositi e prestiti procede ad ulteriori erogazioni sulla base dei titoli giustificativi di spesa, quali certificati di pagamento lavori, fatture, parcelle, ecc., secondo le vigenti normative in materia. I pagamenti avverranno per la parte eccedente la spesa già fronteggiata con l'anticipazione di cui al comma 2.

5. Ai fini dell'erogazione della quota a saldo, l'ente mutuatario presenta alla Cassa depositi e prestiti la relazione sul conto finale e l'atto di collaudo finale o, ove previsto, certificato di regolare esecuzione delle opere, regolarmente approvati dall'ente appaltante, nonché attestazione regionale della conformità dell'opera realizzata al piano regionale approvato e trasmesso per la concessione del mutuo.

Art. 4.

1. Le regioni adottano idonee misure affinché le opere previste dai piani di cui all'art. 2 siano avviate e realizzate.

Art. 5.

1. La presente deliberazione è trasmessa al Ministero dell'interno per l'inoltro alle prefetture che ne curano la divulgazione per quanto di competenza, al Ministero del tesoro per l'inoltro alla Cassa depositi e prestiti ed al Dipartimento per gli affari regionali della presidenza del Consiglio dei Ministri perché, per il tramite dei commissari di Governo, sia trasmessa alle regioni interessate.

2. La presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 1996

Il Presidente: BASSANINI

Il segretario: CARPANI

Registrata alla Corte dei conti il 30 novembre 1996
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 152

96A8777

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 9 dicembre 1996.

Autorizzazione al Consorzio di bonifica dell'Agro di Tortoli a procedere all'appalto dei lavori «Collegamento potabilizzatore Monte Attu con i vasconi del N.I. di Tortolì-Arbatax». (Ordinanza n. 66).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995;

Vista la nota inoltrata dal Consorzio di bonifica dell'Agro di Tortolì con nota prot. n. 2092 del 5 dicembre 1996 con la quale vengono formulate, al fine di accelerare le procedure per l'appalto dei lavori «Collegamento potabilizzatore Monte Attu con i vasconi del N.I. di Tortoli-Arbatax» le seguenti richieste:

A) derogare, allo scopo di garantire il buon esito della gara, alla norma di cui all'art. 13, comma secondo, della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13 come modificata dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 29 dell'8 luglio 1993, per consentire la partecipazione alle gare d'appalto dei lavori di cui sopra, anche alle imprese iscritte all'Albo nazionale costruttori;

B) autorizzazione a richiedere, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13 e all'art. 3 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, la presentazione dei certificati del casellario giudiziario e della cancelleria del tribunale al solo aggiudicatario prima della stipulazione del contratto;

C) autorizzazione a richiedere, nel caso di indicazione di un solo subappaltore, al solo aggiudicatario prima della stipulazione del contratto, il deposito della certificazione attestante il possesso dei requisiti da parte del medesimo subappaltatore, in deroga alla disposizione di cui all'art. 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nella parte in cui prevede che tale certificazione venga presentata all'atto dell'offerta;

Atteso che i lavori sopra indicati sono ricompresi nel «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna - primo stralcio operativo» reso esecutivo dal commissario governativo con ordinanza 30 dicembre 1995, n. 25;

Considerato con riferimento alla richiesta di cui al punto *A)*:

che la norma con riguardo alla quale si chiede la deroga, prevede obbligatoriamente l'iscrizione all'albo regionale appaltatori per chiunque esegua direttamente o in subappalto lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, quando i lavori sono eseguiti con finanziamenti concessi dall'amministrazione regionale;

che la norma predetta ha radicato un diffuso contenzioso tuttora non risolto conclusivamente;

che l'urgenza della realizzazione dell'opera di cui trattasi impone di evitare il rischio del radicarsi di un contenzioso specifico che potrebbe determinare la paralisi dell'intervento stesso;

che tale scopo è raggiungibile disponendo, in deroga alla norma in parola, che alla gara per l'appalto dei lavori di che trattasi, vengano ammesse anche le imprese iscritte all'albo nazionale costruttori;

Considerato con riferimento alle richieste di deroga di cui ai punti *B)* e *C)* che le stesse si rendono necessarie per limitare il numero di documenti da presentare in sede di offerta a quelli ritenuti essenziali, al fine di accelerare al massimo la procedura di gara;

Ritenuto per i motivi predetti, di dover accogliere le richieste come sopra specificate alle lettere *A)*, *B)* e *C)*;

Ordina:

Il Consorzio di bonifica dell'Agro di Tortolì è autorizzato a procedere, con le indicazioni specificate in premessa, lettere *A)*, *B)* e *C)*, in deroga alle disposizioni di leggi ivi citate, all'appalto dei lavori «Collegamento potabilizzatore Monte Attu con i vasconi del N.I. di Tortoli-Arbatax.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 9 dicembre 1996

Il sub-commissario governativo: FADDA

96A8746

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 6 dicembre 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 3.4.28 dello statuto di questa Università relativo alla scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione approvato con decreto rettorale del 17 luglio 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1990;

Viste le proposte formulate dagli organi accademici di questa Università volte ad ottenere la modifica di statuto limitatamente all'art. 3.4.28, comma 7, relativo alla scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione, elevando il numero degli iscrivibili a 11 per ciascun anno di corso per un totale di 44 specializzandi;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 38979 del 17 ottobre 1995 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 13 giugno 1996, favorevole alla modifica di statuto richiesta;

Vista la nota ministeriale n. 2095 del 2 agosto 1996 con la quale si invita a predisporre il provvedimento formale ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Il comma 7 dell'art. 3.4.28, relativo alla scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione, è soppresso e sostituito dal seguente: «In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 11 (undici) per ciascun anno di corso per un totale di 44 (quarantaquattro) specializzandi».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 6 dicembre 1996

Il rettore: BOSSI

96A8778

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, ed in particolare l'art. 13, relativo alla istituzione di nuove scuole di specializzazione;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 24 settembre 1996;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata con delibere della facoltà di medicina veterinaria in data 9 novembre 1994, del Senato accademico in data 21 febbraio 1995 e del Consiglio di amministrazione del 21 marzo 1995;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale resi nelle adunanze del 20 aprile 1995 e del 15 giugno 1995;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 374, gli articoli dal 375 al 383 sono così sostituiti:

NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 375. — Alla facoltà di medicina veterinaria afferiscono le seguenti scuole di specializzazione:

chirurgia veterinaria;

clinica bovina;

medicina e chirurgia del cavallo;

patologia e clinica degli animali d'affezione;

sanità animale, allevamento e produzione zootecniche;

alimentazione animale;

diritto e legislazione veterinaria;

patologia suina;

sanità pubblica veterinaria.

Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 376. — I corsi di studio hanno durata triennale e prevedono almeno 600 ore di insegnamento e 600 ore di attività pratiche guidate.

Per durate diverse l'indicazione viene riferita nella specifica tabella.

La frequenza è obbligatoria.

Art. 377. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico su proposta del consiglio di facoltà di medicina veterinaria, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 378. — Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione.

Sono altresì ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a dette scuole.

Art. 379. — Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento l'articolazione del corso di specializzazione e del relativo piano di studi.

Il consiglio determina, pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 380. — Nel determinare il piano degli studi, secondo quanto previsto al precedente art. 379, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica (scuole di durata triennale) o 600 ore (scuole di durata biennale), per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 381. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche, il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia o all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 382. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito, in parte, l'espletamento di corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 383. — La corrispondenza delle scuole di specializzazione e dei titoli relativi fra le tipologie definite nella presente tabella e quelle precedenti è individuata dal Consiglio universitario nazionale.

Dopo l'art. 383 e con conseguente slittamento degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli:

NORME RELATIVE ALLE SINGOLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 384. — Scuola di specializzazione in: alimentazione animale (tre anni).

Il corso di specializzazione in alimentazione animale è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1 - Anatomia e fisiologia dell'apparato digerente, biochimica della nutrizione.

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulle caratteristiche morfologiche e funzionali del digerente dei monogastrici e poligastrici, nonché le nozioni fondamentali sulle principali molecole e sui principali processi chimico-biologici a livello dell'organizzazione strutturale cellulare e del metabolismo in funzione della produzione animale.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, E05A, E05B.

Area 2 - Produzione, conservazione e valutazione degli alimenti zootecnici.

Lo specializzando deve conseguire un'approfondita conoscenza delle caratteristiche chimico-nutrizionali degli alimenti zootecnici ai fini di un impiego dietologico mirato a soddisfare le esigenze degli animali; deve, inoltre, acquisire le nozioni relative ai vari aspetti della produzione, conservazione e trattamento degli alimenti, comprensivi delle metodiche, anche innovative, per un loro valido utilizzo nel settore della tecnica mangimistica.

Settori scientifico-disciplinari: G02A, G08A, G09B.

Area 3 - Esigenze nutritive e razionamento degli animali domestici.

Lo specializzando deve conoscere in maniera approfondita i fabbisogni alimentari degli animali in funzione delle necessità fisiologiche, delle condizioni di allevamento e delle attività produttive ed avere piena padronanza della formulistica alimentare e delle tecniche di razionamento.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.

Area 4 - Igiene alimentare degli allevamenti e qualità dei prodotti zootecnici.

In una visione generale ed integrata dei problemi dell'igiene zootecnica, lo specializzando deve approfondire tutti gli aspetti della corretta alimentazione degli animali allevati al fine di conservare uno stato di benessere ottimale degli animali a tutela della salubrità, quantità e qualità delle derrate alimentari prodotte, con ripercussioni largamente positive anche in ordine alla riduzione dei costi di produzione e di salvaguardia degli aspetti ecologico-ambientali.

Settori scientifico-disciplinari: G09B, G09C, G09D, V31B, V32A, V33A, V33B.

Area 5 - Errori dietetici, squilibri nutrizionali, patologia e tossicologia alimentare.

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze dei fattori responsabili di errori dietetici, evidenziando i principali squilibri nutrizionali; dovrà, inoltre, valutare il ruolo dell'alimentazione come causa predisponente e/o determinante nell'eziologia di varie patologie ricorrenti nell'allevamento animale; analizzare, infine, gli aspetti tossicologici direttamente od indirettamente legati all'alimentazione.

Settori scientifico-disciplinari: G09B, V33A, V33B.

Area 6 - Aspetti economici e normativi dell'alimentazione animale.

Lo specializzando, che si qualifica come gestore del sistema alimentare nell'allevamento animale, deve avere una preparazione finalizzata alla conoscenza teorica ed applicativa del mercato e dell'utilizzo degli alimenti e dei prodotti animali, nel contesto delle politiche e delle normative internazionali, nazionali e regionali.

Inoltre, in riferimento alle prospettive professionali, assume rilevanza la preparazione estimativa generale e specifica e quella amministrativa delle imprese agro-zootecnico-industriali interessate al settore dell'alimentazione animale.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, G09B, V33B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

medicina veterinaria;

scienze e tecnologie agrarie;

scienze della produzione animale;

scienze e tecnologie alimentari;

in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, qualora prevista.

Art. 385. — Scuola di specializzazione in: diritto e legislazione veterinaria (due anni).

Il corso di specializzazione in diritto e legislazione veterinaria è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Il corso degli studi ha la durata di 2 anni e prevede almeno 400 ore di insegnamento e 400 ore di attività pratiche guidate.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 600 ore sono le seguenti:

Area 1 - Giuridica.

Formazione del laureato in medicina veterinaria nelle materie di carattere giuridico: elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto amministrativo con particolare riguardo al diritto sanitario e veterinario; elementi di diritto civile e penale; il potere giudiziario.

Settori scientifico-disciplinari: N01X, N04X, N05X, N10X.

Area 2 - Organizzazione veterinaria.

Conoscenza dei livelli operativi del servizio veterinario; norme deontologiche e pubblicità sanitaria; organi legislativi sanitari e veterinari nella CEE e negli altri Paesi; organismi tecnico-consultivi comunitari ed internazionali. Organizzazione professionale pubblica e privata.

Settori scientifico-disciplinari: P02A, N01X, N04X, N05X.

Area 3 - Sanità animale.

Aggiornamento ed informazione sui regolamenti che disciplinano la lotta alle malattie infettive del bestiame ed i piani di risanamento, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche. Valutazione degli aspetti di applicabilità e di efficacia delle norme di polizia veterinaria e di controllo delle zoonosi.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B, V33A, V33B.

Area 4 - Igiene degli allevamenti.

Conoscenza della disciplina sanitaria concernente l'assistenza veterinaria globale agli allevatori ed informazione aggiornata sulle norme concernenti i ricoveri animali, la protezione e benessere animale, la riproduzione animale, la protezione degli animali nel trasporto; normativa sul movimento e sul commercio.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, V33A, V33B, V34A, V34B.

Area 5 - Igiene delle produzioni zootecniche.

Norme concernenti l'alimentazione animale, i mangimi e gli integratori; la terapia di massa, il farmaco veterinario, l'igiene ambientale ed i contaminanti involontari.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D, V31A, V31B, V32A, V32B, V33A.

Area 6 - Igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Norme concernenti l'igiene degli stabilimenti di produzione, lavorazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti di origine animale; vigilanza veterinaria permanente sulla produzione, lavorazione, trasporto e somministrazione degli alimenti di origine animale.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, V31A, V31B, V32A, V32B, V33A, V33B, G09C, G09D.

Area 7 - Programmazione.

Protocolli operativi per la difesa degli allevamenti; informazione ed educazione sanitaria; attività di medicina preventiva veterinaria; valutazione danni economico-sociali. Protocolli operativi per la difesa del consumatore; valutazione degli indicatori di efficacia ed efficienza, costi-benefici.

Settori scientifico-disciplinari: P02A, N01X, G09A, G09C, G09D, V32A.

Area 8 - Controllo di qualità.

Informazione sull'importanza della qualità del prodotto e conoscenza delle norme che interferiscono oltre che sulla sicurezza dei prodotti anche sugli aspetti qualitativi. Provvedimenti amministrativi concernenti la certificazione di qualità sia nelle linee di processo che sui prodotti finiti. Tutela del consumatore.

Settori scientifico-disciplinari: N04X, N01X, N05X, V31B, V32A, V33B, G09A, G09C, G09D.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale e che già abbiano conseguito uno dei diplomi di specializzazione indicati nel decreto del Ministero della sanità in data 4 ottobre 1991 e successive modificazioni, concernente l'elenco delle discipline equipollenti ed affini rispetto alle discipline oggetto degli esami di idoneità e dei concorsi presso le unità sanitarie locali nonché per la valutazione dei rispettivi titoli.

Art. 386. — Scuola di specializzazione in: patologia suina (tre anni).

Il corso di specializzazione in patologia suina è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1 - Anatomia e fisiologia.

Ha lo scopo di fornire allo specializzando conoscenze approfondite su strutture anatomiche e relative funzioni particolarmente riferite agli apparati respiratorio, digerente e genitale.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B.

Area 2 - Tecnologie di allevamento del suino.

Ricoveri, impianti, etologia e benessere, impatto ambientale, inquinamento, ecc.

Settori scientifico-disciplinari: E05B, G09C, V30B.

Area 3 - Genetica ed alimentazione.

Selezione genetica e regime alimentare in relazione alla tipologia delle produzioni ed alla loro destinazione (consumo diretto, lavorazione, trasformazione, preparazione di prodotti tipici, ecc.).

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C.

Area 4 - Informatica, statistica, epidemiologia.

Nozioni di informatica di base utili sia a fini gestionali (rapporto costo-ricavo, investimenti, analisi di mercato, miglioramento genetico ecc.), che sanitari (modelli informatizzati di analisi epidemiologica, presenza e diffusione di agenti di natura infettiva, tossici, inquinanti, ecc.).

Settori scientifico-disciplinari: G01X, G09A, S01B, V32A, V32B, V33A.

Area 5 - Patologia e clinica.

Nozioni di fisiopatologia e clinica relative alle malattie a carattere diffusivo (batteriche, virali, parassitarie) e non (turbe metaboliche, della fertilità, ecc.), di pertinenza medica, chirurgica ed ostetrica.

Settori scientifico-disciplinari: V33B, V34A, V34B.

Area 6 - Diagnostica e prevenzione.

Metodologia diagnostica (anamnesi collettiva, sintomatologia, prelievo di materiali patologici. significatività del campionamento, ecc.), test di più largo impiego ed interpretazione dei reperti del laboratorio, profilassi igienico-sanitaria ed immunizzante, igiene pubblica e prevenzione delle zoonosi:

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B.

Area 7 - Legislazione sanitaria ed igiene generale.

Conoscenza delle norme sanitarie generali e specifiche, applicate all'allevamento del suino su scala nazionale, europea ed internazionale inerenti gli allevamenti, gli stabilimenti di macellazione e trasformazione ed i canali di distribuzione.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V31B, V32A, V33B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 31 ottobre 1996

Il rettore: OCCHIOCUPO

96A8623

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA DI ROMA

DECRETO RETTORALE 15 novembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università afferenti il corso di diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione della facoltà di giurisprudenza.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071: Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652: Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto della Libera Università Maria Ss. Assunta approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, modificato con decreto direttoriale del 12 marzo 1991 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28: Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1994-1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 1996;

Viste le delibere degli organi competenti della Libera Università Maria Ss. Assunta;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale dell'11 ottobre 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università Maria Ss. Assunta, approvato e modificato come sopra indicato, è ulteriormente modificato come segue:

Nel capo III, ordinamento degli studi, all'art. 16, viene aggiunto nella facoltà di giurisprudenza il diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione.

Dopo l'art. 44 dello statuto, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN OPERATORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 45. — 1. Il corso di diploma in operatore della pubblica amministrazione fornisce le conoscenze di metodo e di contenuti scientifici e professionali necessari per svolgere attività istruttoria e di supporto all'assunzione delle decisioni operative connesse allo svolgimento di funzioni amministrative, organizzative e gestionali della pubblica amministrazione.

2. Il corso di diploma in operatore della pubblica amministrazione afferisce alla facoltà di giurisprudenza e ha durata biennale.

Art. 46. — 1. Il corso di studi per conseguire il diploma in operatore della pubblica amministrazione comprende almeno dodici annualità d'insegnamento (fino ad un massimo di quattordici) e si conclude con un esame finale di diploma.

Per essere ammessi all'esame finale di diploma è necessario aver superato gli esami di profitto, una prova idoneativa diretta ad accertare la conoscenza di almeno una lingua straniera, una prova idoneativa di conoscenze informatiche di base, così come le eventuali attività di formazione pratica.

2. I consigli delle strutture didattiche individuano gli insegnamenti fondamentali e complementari, nell'ambito delle aree indicate nel successivo art. 3 e stabiliscono le modalità delle prove idoneative, degli esami di profitto e dell'esame di diploma e dell'eventuale formazione pratica.

3. Gli esami di profitto sostenuti positivamente nell'ambito del corso di studi per conseguire il diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione possono essere ritenuti validi al fine del conseguimento del diploma di laurea in scienze dell'amministrazione, a condizione che durata, contenuti e metodo degli insegnamenti risultino analoghi nei due corsi di studi.

La struttura didattica indica criteri e parametri per il riconoscimento, prevedendo eventuali integrazioni didattiche.

Art. 47. — 1. Sono fondamentali e obbligatorie sei annualità, anche divisibili in moduli semestrali di insegnamento, in ragione di almeno una per ciascuna delle seguenti sei aree disciplinari, individuate dai settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14, legge n. 341/1990 indicati di seguito:

1) Area del diritto privato (N01X - N03X);

2) Area del diritto pubblico (N08X - N09X - N10X - N11X);

3) Area del diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X);

4) Area del governo locale e dell'amministrazione comparata (Q02X);

5) Area della economia politica (P01A - P01H - P01I);

6) Area del diritto comunitario e comparato (N11X - N14X - N03X - N04X).

2. Sono obbligatorie quattro annualità di insegnamento, anche divisibili in semestri, da scegliere nell'ambito delle seguenti aree disciplinari:

1) Area del diritto tributario e della contabilità pubblica (N13X - P02A - P01C);

2) Area della statistica e dei metodi quantitativi per la valutazione dell'attività della p.a. (B01A - B02X - B02B);

3) Area dei metodi e delle tecniche organizzative e gestionali dell'amministrazione pubblica (P02D - P02B);

4) Area del diritto penale (N17X);

5) Area della storia delle amministrazioni e delle istituzioni pubbliche (N18X - N19X - Q10C);

6) Area della sociologia dell'amministrazione e dell'organizzazione (Q05E - Q05C);

7) Area del diritto civile e commerciale (N01X - N04X);

8) Area della politica economica e della finanza pubblica (P01B - P01C - P01J).

3. Presso la facoltà cui afferisce il corso di diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione è obbligatoriamente attivato un corso di insegnamento di lingua inglese e un insegnamento almeno semestrale di informatica di base per la pubblica amministrazione (N20X - K05A - K05B - B04A).

4. Da due a quattro annualità d'insegnamento anche divisibili in moduli semestrali, potranno essere inclusi liberamente nei piani di studio da scegliere tra gli insegnamenti attivati appartenenti alle aree disciplinari di cui ai commi 1 è 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1996

Il rettore
DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

96A8609

DECRETO RETTORALE 15 novembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università afferenti il corso di laurea in filosofia della facoltà di lettere e filosofia.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071: Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652: Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, modificato con decreto direttoriale del 12 marzo 1991, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28: Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, tabella XIII, recante: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in filosofia»;

Viste le delibere degli organi competenti della Libera Università Maria SS. Assunta;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 10 ottobre 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, approvato e modificato come sopra indicato, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Nel capo III, ordinamento degli studi, facoltà di lettere e filosofia, l'art. 24 è soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA

Art. 24. — L'iscrizione al corso di laurea è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Art. 25. — Il corso di laurea ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e critici, finalizzati alla ricerca e alla specializzazione filosofica, utili tanto per lo svolgimento di attività che impegnano il linguaggio e le applicazioni proprie dell'indagine filosofica, quanto per l'eventuale prosecuzione degli studi in Italia e all'estero nei settori scientifico-disciplinari che richiedono una preparazione filosofica.

La durata degli studi del corso di laurea in filosofia è fissata in quattro anni, strutturati in due bienni (biennio propedeutico-formativo e biennio specialistico). Il biennio propedeutico comprende un primo nucleo di discipline filosofiche costitutive, che caratterizzano la struttura portante del corso di laurea ed un secondo nucleo di discipline appartenenti ad altri settori umanistici, che consentano sia il completamento della formazione culturale e professionale di base, sia il mantenimento dell'intersettorialità con gli altri corsi di laurea incardinati nella facoltà di lettere e filosofia. Il biennio specialistico può essere organizzato per indirizzi, con delibera del consiglio della struttura didattica competente.

Art. 26. — Il piano di studi prevede 21 insegnamenti annuali (11 insegnamenti nel primo biennio e 10 nel secondo), oltre che una prova scritta su testi filosofici da sostenere non prima del secondo anno.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre avere superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio e avere ottenuto un giudizio positivo nelle esercitazioni di pratica testuale istituite e coordinate dalla struttura didattica competente nel corso di laurea. Le esercitazioni di pratica testuale su classici filosofici in lingua originale da svolgere nel biennio specialistico, per una durata non inferiore alle 50 ore, sono stabilite con modalità specifiche, in sede di programmazione didattica, all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio della struttura didattica competente.

La struttura didattica competente indica fino a cinque insegnamenti tra quelli previsti nel primo biennio da considerare propedeutici ai fini dell'ammissione agli esami di profitto degli insegnamenti del secondo biennio.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano di studi scelto dallo studente, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 27. — In attesa dell'entrata in vigore dello statuto e del regolamento didattico dell'Ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione alla laurea in filosofia, sono esercitate dal consiglio di facoltà che delibera su proposta del consiglio della struttura didattica competente.

Art. 28. — Il *curriculum* didattico per il conseguimento della laurea in filosofia è il seguente:

Primo biennio:

Sei insegnamenti filosofici da scegliere all'interno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

M08A Storia della filosofia;

M08B Storia della filosofia antica;

M08C Storia della filosofia medievale;

M08D Storia della filosofia arabo-islamica;

M08E Storia della scienza;

M07A Filosofia teoretica;

M07B Logica e filosofia della scienza;

M07C Filosofia morale;

M07D Estetica;

M07E Filosofia del linguaggio,

purché sia garantita la presenza tra essi di storia della filosofia, filosofia teoretica e filosofia morale.

Un insegnamento a scelta tra i settori scientifico-disciplinari M09A (pedagogia), M11A (psicologia dello sviluppo e dell'educazione) e M10A (psicologia generale).

Due insegnamenti storici a scelta (in ambiti storici distinti) nei seguenti settori scientifico-disciplinari: L02A (storia greca), L02B (storia romana), M10X (storia medievale), M02A (storia moderna), M04X (storia contemporanea).

Un insegnamento scelto all'interno dei settori scientifico-disciplinari L12A (letteratura italiana), L12B (letteratura italiana moderna e contemporanea), L12C (critica letteraria), L12D (letterature comparate), L12E (letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale).

Un insegnamento di lingua straniera (il consiglio della struttura didattica competente dovrà garantire all'interno l'attivazione di almeno due tra le seguenti lingue straniere: lingua francese, lingua inglese, lingua tedesca e lingua spagnola): l'esame di lingua straniera dovrà essere svolto su testi filosofici.

Secondo biennio:

Sei insegnamenti a scelta nelle seguenti aree:

a) area storico-filosofica;

b) area filosofico-teorica;

c) area logico-epistemologica;

d) area semiotico-linguistica.

Quattro insegnamenti a scelta nelle seguenti aree:

a) area delle scienze umane;

b) area storica (diversi da quelle del primo biennio);

c) area delle scienze del linguaggio e della comunicazione;

d) area scientifica.

Una prova scritta di commento ad un testo classico di filosofia. La preparazione alla prova dovrà essere curata con seminari organizzati nell'ambito delle attività didattiche integrative del corso di laurea.

I consigli delle strutture didattiche competenti possono organizzare il biennio specialistico per indirizzi. Possono altresì accogliere proposte individuali di sostituzione o integrazione delle seguenti aree (scienze umane, storia, scienze del linguaggio e delle comunicazioni) con non più di quattro insegnamenti di altre aree, anche esterne a quelle insegnate nel corso di laurea e nella facoltà, purché la scelta sia culturalmente e professionalmente qualificata ed organica all'intero piano di studio.

Il consiglio della struttura didattica competente istituisce, all'inizio di ogni anno accademico, esercitazioni di pratica testuale, fissando preliminarmente i classici oggetto delle stesse e le relative modalità di valutazione; la scelta di tali classici dovrà essere effettuata in ambiti cronologici e disciplinari differenziati.

L'eventuale articolazione per indirizzi di corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche competenti.

Art. 29. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche disciplinano, con regolamento, le materie di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio della struttura didattica competente, il piano di studi ufficiali del corso di laurea stesso, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento, che costituiscono le singole annualità, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari;

c) stabilisce le qualificazioni più opportune, quali I, II, III, istituzioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziarne più esattamente il livello e i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti all'interno di piano di studio individuali.

Art. 30. — I settori disciplinari, ai quali fare riferimento, sono quelli inseriti nel presente articolo:

Area storico-filosofica:

M08A (Storia della filosofia);

M08B (Storia della filosofia antica);

M08C (Storia della filosofia medievale);

M08D (Storia della filosofia arabo-islamica);

M08E (Storia della scienza).

Area filosofica-teorica:

M07A (Filosofia teoretica);

M07C (Filosofia morale);

Q01A (Filosofia politica);

N20X (Filosofia del diritto);

M07D (Estetica).

Area logico-epistemologica:

M07B (Logica e filosofia della scienza);

L09A (Storia della scienza).

Area semiotico-linguistica:

M07E (Filosofia del linguaggio);

L09A (Glottologia e linguistica).

Area delle scienze umane:

Q05A (Sociologia generale);

M09A (Pedagogia generale);

M09B (Storia della pedagogia);

M10A (Psicologia generale);

M11A (Psicologia dello sviluppo e dell'educazione);

M05X (Discipline demoetnoantropologiche);

P01A (Economia politica).

Area storica:

L02A (Storia greca);

L02B (Storia romana);

M01X (Storia medievale);

M02A (Storia moderna);

M04X (Storia contemporanea);

Q01B (Storia delle dottrine politiche);

M03B (Storia del cristianesimo e delle chiese);

M03C (Storia del cristianesimo antico e medievale);

M03D (Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo);

P01D (Storia del pensiero economico).

Area delle scienze del linguaggio e della comunicazione:

Q05B (Sociologia dei processi culturali e comunicativi);

L26A (Discipline dello spettacolo);

L26B (Cinema e fotografia);

L12D (Letterature comparate).

Area scientifica:

A01A (Logica matematica);

A02D (Matematiche complementari);

A02A (Analisi matematica);

B02A (Fisica teorica);

B02B (Metodi matematici della fisica);

K05C (Cibernetica);

K05B (Informatica);

K05A (Sistemi di elaborazione di informazioni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1996

Il rettore
DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

96A8603

DECRETO RETTORALE 15 novembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università afferenti il corso di laurea in lingua e letterature straniere della facoltà di lettere e filosofia.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071: Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652: Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, modificato con decreto direttoriale del 12 marzo 1991, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28: Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1996, tabella IX;

Viste le delibere degli organi competenti della Libera Università Maria SS. Assunta;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 10 ottobre 1996;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Nel capo III, ordinamento degli studi, facoltà di lettere e filosofia, l'art. 25 è soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Art. 25 *(Afferenza)*. — Il corso di laurea in lingue e letterature straniere afferisce alla facoltà di lettere e filosofia.

Art. 26 *(Accesso al corso di laurea)*. — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 27 *(Finalità del corso di laurea)*. — Il corso di laurea in lingue e letterature straniere ha lo scopo di assicurare la preparazione per le funzioni ed attività che possono essere svolte dai laureati del settore delle lingue moderne eventualmente definite dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali pertinenti all'ambito delle lingue e delle letterature, culture, istituzioni e civiltà straniere, necessarie per operare nella scuola di ogni ordine e grado, nell'editoria, nel turismo, nei rapporti internazionali, nella promozione della cultura italiana all'estero e nell'informazione.

Art. 28 *(Durata e articolazione del corso di laurea)*. — La durata del corso di laurea in lingue e letterature straniere è fissata in quattro anni.

Il numero delle annualità complessive sarà non inferiore a 19.

Il corso di laurea si articola in due bienni.

Il primo biennio, comune a tutti gli indirizzi, comprende nove annualità.

Il secondo biennio è di specializzazione e si articola in indirizzi, ciascuno dei quali comprende dieci annualità.

Eventuali annualità aggiuntive indispensabili alla formazione dell'indirizzo scelto saranno definite dai consigli delle strutture competenti.

I consigli delle strutture competenti determineranno le modalità di passaggio dal primo al secondo anno.

Art. 29 *(Lingue e letterature straniere)*. — Il corso di laurea prevede quattro annualità della prima lingua e letteratura straniera (lingua quadriennale) e tre annualità della seconda lingua e letteratura straniera (lingua triennale).

Lo studente può richiedere di portare a quattro le annualità della seconda lingua e letteratura straniera (lingua quadriennalizzata), e di aggiungere due o tre annualità di una terza lingua e letteratura straniera, secondo modalità specifiche definite dagli organismi competenti, sentite le strutture interessate.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità e propedeuticità sono determinate dai singoli corsi di laurea.

Art. 30 *(Biennio comune)*. — Il biennio comune prevede le seguenti nove annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una dell'area disciplinare di italianistica (letteratura italiana), cui va fatta precedere come propedeutica una prova scritta, le cui modalità sono stabilite dalle strutture competenti;

una dell'area disciplinare di scienze storiche (storia medievale o moderna o contemporanea);

una dell'area disciplinare di scienze del linguaggio o dell'area disciplinare di scienze glottodidattiche;

due a scelta guidata dai consigli delle strutture competenti.

Art. 31 *(Biennio di specializzazione)*. — Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi:

filosofico-letterario;

linguistico-glottodidattico;

storico-culturale.

Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, le università attivano gli indirizzi confacenti alla propria programmazione, al mercato del lavoro e alle risorse disponibili.

Le università possono istituire indirizzi diversi da quelli sopra elencati, in base a proprie specifiche esigenze e sulla base degli insegnamenti attivati.

Per risorse umane disponibili si intendono anche quelle mutuabili da altre facoltà della stessa università.

Ogni indirizzo comprende le seguenti dieci annualità:

due di lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

cinque caratterizzanti dell'indirizzo, stabilite dal consiglio di facoltà, sulla base delle finalità specifiche di ogni indirizzo, delle disponibilità effettive dei docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea;

due a scelta da parte dello studente.

Art. 32 *(Aree disciplinari)*. — Ai sensi dell'art. 9, lettera *d)*, della legge n. 341/1990, le facoltà e i corsi di laurea — in conformità con le specifiche annualità previste per ciascun biennio dagli articoli 30 e 31 e secondo criteri di coerenza e di funzionalità con gli indirizzi attivati — adotteranno *curricula* didattici fondati su aree disciplinari, che comprendono una o più discipline scientifiche affini, raggruppate per raggiungere determinati obiettivi didattico-formativi, secondo quanto previsto dall'art. 27.

Oltre che dalle aree disciplinari di cui all'art. 30 [italianistica - settori scientifico-disciplinari L11A, L12A, L12B, L12E -, scienze storiche, settori scientifico-disciplinari L02A, L02B, L13E, L13H, L13I, L14A, L15B, L23F, L23G, M01X, M04X, M02A, M02B, M03A, M03B, M03C, M03D, M08E, M12A, M13X, P03X, Q02X, Q03X, Q04X, Q06A, Q06B -, scienze del linguaggio - settori scientifico-disciplinari K05A (linguaggi e traduttori), K05C (cibernetica), L05B (fondamenti dell'informatica, linguaggi di programmazione), L09A, M07E -, scienze glottodidattiche - settori scientifico-disciplinari: L09H, L16B (didattica della lingua francese), L17C (didattica della lingua spagnola), L17D (didattica della lingua portoghese), L18C (didattica della lingua italiana), L19B (didattica della lingua tedesca), L21B (didattica della lingua russa) -], le aree caratterizzanti gli indirizzi saranno scelte anche dalle seguenti aree disciplinari:

a) lingue e letterature straniere (un'area disciplinare per ogni lingua e letteratura: anglistica, francesistica, germanistica, ecc.) (settori scientifico-disciplinari L06E, L09C, L09E, L09F, L09G, L10B, L10C, L13A, L13B, L13D, L14B, L14C, L14D, L16A, L16B, L17A, L17B, L17C, L17D, L18A, L18B, L18C, L19A, L19B, L20B, L20C, L21A, L21B, L21C, L21D, L22A, L22B, L22C, L22D, L23A, L23B, L23C, L23D, L24A, L24B, L24C, L24D, L24E);

b) scienze filologiche (settori scientifico-disciplinari L05A, L05C, L06A, L06B, L06E, L09C, L09E, L09F, L09G, L10A, L10B, L10C, L10D, L11B, L13A, L13B, L13C, L14B, L14C, L14D, L16A, L16B, L17A, L17C, L18A, L20A, L21A, L22A, L23A, L23B);

c) scienze della letteratura (storia della critica, letterature comparate, ecc.) (settori scientifico-disciplinari L12C, L12D, M07D);

d) scienze storico-culturali (storia della cultura, ecc.) (settori scientifico-disciplinari L16A, L17A, L17D, L18A, L18B, L19A, L21B, M03A, M03B, M05X);

e) scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo (settori scientifico-disciplinari L05G, L05H, L05I, L23E, L25A, L25B, L25C, L25D, L26A, L26B, L27A, L27B, L27C);

f) scienze della comunicazione (settori scientifico-disciplinari Q05A, Q05B, Q05C, Q05D, Q05E);

g) scienze geografiche (settori scientifico-disciplinari M06A, M06B, P01G, P0VH, P01J);

h) scienze dell'educazione (settori scientifico-disciplinari M09A, M09B, M09C, M09D, M09E, M09F, M10A, M11A, M11B, M11C, M11D);

i) scienze filosofiche (settori scientifico-disciplinari L13F, L13G, L23H, M07A, M07B, M07C, M07D, M08A, M08B, M08C, M08D, M08E, Q01A, Q01B);

j) lingue e culture classiche (settori scientifico-disciplinari L02A, L02B, L06C, L06D, L07A, L07B, L08A, L08C, M08B, M12B);

k) altre disciplinari, secondo gli indirizzi attivati, ai sensi del precedente art. 31.

Per ogni area disciplinare, le strutture competenti indicheranno i settori scientifico-disciplinari e i relativi insegnamenti di cui al decreto presidenziale 12 aprile 1994.

Art. 33 *(Esame di laurea)*. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, nell'ambito della civiltà della lingua e letteratura quadriennale o quadriennalizzata, su un argomento coerente con il piano degli studi seguito dallo studente, secondo modalità definite dalle strutture competenti.

Il diploma di laurea menzionerà la lingua quadriennale e la lingua triennale (o quadriennalizzata).

Dell'indirizzo seguito si farà menzione nel certificato di laurea.

Art. 34 (*Articolazione della didattica*). — L'impegno didattico complessivo e fissato dagli organismi competenti.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea è teorica e pratica e comprende corsi di lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, viaggi di studio all'estero, fruizione di programmi radiotelevisivi in lingua straniera, letture di giornali e riviste di lingua straniera, forme di tutorato.

Di norma ogni annualità, cui corrisponderà un corso di insegnamento, ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. Le facoltà possono istituire corsi costituiti da un massimo di due moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Art. 35 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli di facoltà determineranno, con apposita delibera, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 431/1990.

In particolare, il consiglio di facoltà:

a) propone il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 26;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati), che costituiscono le singole annualità, e le denominazioni delle discipline dei corsi, desumendole dai settori scientifico-disciplinari, nel vincolo della normativa nazionale ed eventualmente della CEE. Definisce inoltre le specificazioni, più opportune (I. II. generale. avanzato, ecc.) che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

c) sentite le strutture interessate, fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

d) precisa le eventuali propedeuticità degli esami di profitto;

e) fissa il piano degli studi per ogni anno di corso e per ogni indirizzo attivato;

f) determina i raccordi richiesti dalle eventuali direttive della CEE.

Art. 36 (*Corso di laurea e diplomi affini - Riconoscimenti*). — Il corso di laurea in lingue e letterature straniere è dichiarato affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lingue e letterature straniere, lettere e filosofia, magistero, scienze della formazione, scienze della comunicazione, e delle scuole superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori.

Per il riconoscimento degli insegnamenti, ai fini del passaggio da tali corsi e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in lingue e letterature straniere, i consigli degli organismi competenti adotteranno il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale), nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

Le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. Le facoltà indicheranno inoltre sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Le facoltà indicheranno inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea a un corso di diploma universitario, le facoltà riconosceranno gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi

Art. 37 (*Norme transitorie*). — Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.

Le facoltà sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro quattro anni dalla data di immatricolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1996

Il rettore
DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

96A8611

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996), **coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 652** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996), **recante: «Disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 dicembre 1995, n. 552, 26 febbraio 1996, n. 83, e 26 aprile 1996, n. 218». I DD.LL. sopracitati, recanti proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati rispettivamente,nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1996, n. 99 del 29 aprile 1996 e n. 151 del 29 giugno 1996).

Il comma 3 dell'art 1 della medesima legge di conversione prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 maggio 1996, n. 250, 8 luglio 1996, n. 355, e 6 settembre 1996, n. 464». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge, i primi due, per decorrenza dei termini costituzionali, l'ultimo, perché abrogato dall'art. 7 del presente decreto (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 10 luglio 1996, n. 211 del 9 settembre 1996 e n 263 del 9 novembre 1996).

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1997 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ E DI IMPUGNAZIONI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI

Art. 1.

1. Quando venga accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione del giudice per la sussistenza di taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dall'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale in procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già stata dichiarata l'apertura del dibattimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi che seguono.

2. Gli atti compiuti anteriormente al provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione conservano efficacia. Salvo che ritenga necessario rinnovarli in tutto o in parte, il giudice li utilizza ai fini della decisione mediante la sola lettura, ovvero mediante indicazione a norma dell'articolo 511, comma 5, del codice di procedura penale.

3. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale sono sospesi, dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione a quella in cui il dibattimento davanti al nuovo giudice perviene allo stato in cui si trovava allorché è intervenuta la dichiarazione di astensione o di ricusazione.

4. La sospensione di cui al comma 3 non può comunque superare il termine di novanta giorni, se si tratta di procedimento per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, ovvero il termine di sessanta giorni negli altri casi. *Il termine decorre dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, ovvero, se il provvedimento è anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, da quest'ultima data.*

5. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto del periodo di sospensione di cui ai commi 3 e 4.

Art. 2.

1. L'articolo 309 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione

distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza»;

b) il comma 8 è sostituito dai seguenti:

«*8*. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.

8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare alla udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7.».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 311 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*1*. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso puo essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309.».

Art. 4.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 322-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Sull'appello decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.».

Art. 5.

1. Sulle impugnazioni, diverse dal ricorso per cassazione, dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali emessi dall'autorità giudiziaria militare decidono i tribunali militari di Verona, Roma e Napoli, con competenza sui provvedimenti emessi, rispettivamente, dagli uffici giudiziari militari di Torino, Verona e Padova, dagli uffici giudiziari militari di La Spezia, Roma e Cagliari e dagli uffici giudiziari militari di Napoli, Bari e Palermo.

Art. 5-*bis*.

1. *Se non è possibile procedere alla sostituzione del giudice del tribunale militare nei modi previsti dall'articolo 43, comma 1, del codice di procedura penale, il tribunale militare rimette il procedimento al tribunale militare più vicino, determinato tenendo conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima.*

Capo II

PROROGA DELL'UTILIZZAZIONE PER FINALITÀ DI DETENZIONE DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DI PIANOSA E ASINARA

Art. 6.

1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, è sostituito dal seguente:

«*1-ter*. L'utilizzazione, per finalità di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa, anche *gradualmente in relazione alla* realizzazione del Parco nazionale dell'Asinara, *improrogabilmente non oltre il 31 ottobre 1997.».*

Art. 6-*bis*.

1. *È istituita una conferenza di servizi tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero dell'interno, la regione autonoma della Sardegna, la provincia di Sassari e i comuni compresi nell'area-parco, al fine di verificare lo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, istitutiva del Parco nazionale dell'Asinara, la effettiva costituzione degli organi di garanzia e tutela del Parco nazionale dell'Asinara e il rispetto dei tempi previsti dal presente decreto e dall'intesa di programma in materia.*

Art. 6-*ter*.

1. *Il Governo riferisce con cadenza semestrale alle Camere, a partire dal 1° gennaio 1997, sullo stato di attuazione del programma di costruzione e di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario alla utilizzazione di tali stabilimenti.*

Art. 7.

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 464.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A8749

CIRCOLARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE dicembre 1996.

Opere di edilizia scolastica. Istruzioni per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.

Alle amministrazioni provinciali e comunali

e, per conoscenza:

Alle presidenze delle giunte regionali

Alle presidenze delle province autonome di Trento e Bolzano

All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)

All'Unione province italiane (U.P.I.)

All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)

Premessa

A fronte del susseguirsi di provvedimenti legislativi incidenti significativamente sul settore strutturale dell'edilizia scolastica, alcuni dei quali - come la legge n. 488 del 9/8/1986, art. 11 e la legge n. 430 del 23/12/1991 - ormai da anni in via di attuazione ma che non hanno ancora completamente esercitato i propri effetti ed altri, invece, di recente approvazione - come le leggi n. 23 dell'11/1/1996 e n. 431 dell'8/8/1996 - che vanno definendo un nuovo quadro operativo di settore, si ritiene opportuno fornire, con la presente circolare, un utile punto di riferimento per tutti gli operatori.

Il carattere particolarmente stringente degli obiettivi di riqualificazione e potenziamento delle strutture scolastiche, la capillarità territoriale dell'intervento, le differenziazioni locali, infatti, sono le ragioni che suggeriscono una ricognizione delle procedure attuative dei programmi, definite dalle singole leggi di riferimento, fornendo a tutti gli Organi, a vario titolo investiti della questione, un omogeneo quadro di riferimento per un tempestivo, esauriente utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, finalizzate alla realizzazione di strutture che soddisfino appieno le imprescindibili esigenze dell'utenza.

A tali fini, in stretto coordinamento con le Regioni, il Ministero della Pubblica Istruzione e la Cassa Depositi e Prestiti hanno ritenuto opportuno definire le precise modalità operative, dirette, attraverso una disciplina congiunta della materia, a favorire la corretta definizione delle complesse, diverse, fattispecie.

1. MUTUI ex lege 488/86 e 430/91

Il comma 6 dell'art. 2 della legge 431/96 prevede che entro il 31 dicembre 1996 può essere autorizzata, con le medesime modalità della legge di riferimento, una diversa destinazione dei mutui disposti ai sensi delle leggi 488/86 e 430/91.

Ciò consente di finanziare progetti inseriti, rispettivamente, in nuovi programmi regionali ovvero in provvedimenti del Ministero della Pubblica Istruzione, mediante la concessione di mutui o la devoluzione dell'intero importo o di quote di finanziamenti già concessi.

Il nuovo termine del 31 dicembre 1996 va riferito esclusivamente alla adozione dei rispettivi atti da parte delle Regioni o del Ministero; pertanto, i provvedimenti di concessione o di devoluzione relativi a progetti ricompresi in piani modificati o in decreti - approvati, si ripete, entro il 31.12.1996 - potranno essere adottati dalla Cassa senza termine alcuno.

Oltre il termine in parola l'unico meccanismo di riutilizzo di mutui concessi per opere non iniziate entro un triennio dalla concessione ovvero dichiarate di impossibile esecuzione è quello della "revoca e riassegnazione" di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496.

Per i soli finanziamenti disposti ai sensi della legge 430/91, per i quali alla data del 31.12.1995 gli enti beneficiari non abbiano attivato le formali richieste dei rispettivi mutui alla Cassa depositi e prestiti (si tratta dunque di mutui mai concessi) potrà essere utilizzato il meccanismo di riutilizzo delle risorse di cui al 5° comma dell'articolo 2 della legge 431/96.

Per la disciplina delle varianti in corso d'opera, si fa rinvio a quanto al riguardo esplicitato nel successivo capitolo.

2. *MUTUI ex lege 23/96 - PRIMA ANNUALITA'*

L'art. 4 della legge 23/96 dispone che "la programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione..... approvati dalle regioni ....".

La stessa norma fissa dunque l'iter procedurale della programmazione, con i relativi termini perentori, sancendo al comma 9 i poteri sostitutivi delle Regioni e dei Commissari di Governo nei casi di inadempienza dei Comuni e delle Province beneficiari dei mutui.

Le caratteristiche finanziarie e procedurali del primo piano annuale di attuazione sono le seguenti.

2.1 Plafond disponibile - 1° piano annuale

£ 456 MILIARDI, ripartiti con Decreto Ministero P.I. del 18.4.1996, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 30.4.1996.

2.2 Soggetti mutuatari

Comuni e Province.

2.3 Durata e natura ammortamento

Mutui ventennali, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, **comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento.**

La Cassa provvederà ogni anno a verificare i mutui sui quali siano state disposte erogazioni nel periodo di preammortamento; per gli stessi, dopo aver capitalizzato i relativi interessi, invierà al Ministero del Tesoro e, per mera conoscenza, agli enti mutuatari, i piani di ammortamento conseguentemente ricalcolati.

2.4 Oggetto

L'oggetto dei finanziamenti è fissato nell'art. 2 della legge 23/96, e coincide sostanzialmente con le consuete opere di edilizia scolastica da sempre finanziate dalla Cassa.

Si ritiene di dover soltanto segnalare che potranno essere finanziati anche gli "edifici sedi di uffici scolastici provinciali e regionali" nonché gli "impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune di più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della collettività".

Inoltre, potranno essere ammessi al finanziamento, nell'ambito degli interventi di nuova costruzione, di riadattamento e di riconversione, anche "gli arredi e le attrezzature relativi alle aule, agli uffici, alle palestre, ai laboratori e alle biblioteche scolastiche", ai sensi del 4° comma del citato art. 2.

2.5 Mutui integrativi a condizioni ordinarie

Qualora i mutui a carico dello Stato non coprano per intero i costi dei progetti inseriti nei Piani regionali, gli enti beneficiari possono richiedere alla Cassa, per la differenza, la concessione di mutui con oneri di ammortamento a carico dei propri bilanci.

2.6 Procedura

Le fasi della procedura istruttoria sono quelle ordinarie (ADESIONE - CONCESSIONE - EROGAZIONE).

Per ottenere l'adesione di massima saranno sufficienti: la domanda e l'attestazione del Segretario dell'ente istante in ordine alla proprietà dell'opera. La Cassa verificherà d'ufficio la conformità delle istanze al piano regionale pubblicato sul B.U.R.

L'attestazione relativa all'approvazione del progetto esecutivo/definitivo potrà essere trasmessa in fase di "relazione" al C.d.A. per la formale concessione.

Le adesioni di massima e le "determine" di concessione saranno trasmesse dalla Cassa DD.PP. anche alle Regioni interessate ed al Ministero della Pubblica Istruzione.

2.7 Termini

I Comuni e le Province inseriti nei piani regionali devono approvare il progetto esecutivo e presentare la domanda di mutuo entro 180 giorni dalla data di pubblicazione dei piani sui B.U.R..

L'inoltro alle Regioni delle deliberazioni approvative dei progetti, previsto dal 5° comma dell'art. 4 della legge 23/96, è finalizzato al mero accertamento del termine fissato dalla stessa disposizione.

Stante il carattere perentorio del termine, la Cassa non potrà accogliere richieste di mutuo intempestive; in tali casi soltanto i commissari *ad acta* (Regioni entro 30 giorni, Commissari di Governo successivamente) sono legittimati alla approvazione dei progetti nonché alla presentazione delle istanze di mutuo.

Viceversa l'Istituto finanziatore non è chiamato ad operare alcun controllo sul rispetto del termine di 120 giorni dalla data di concessione del mutuo per l'affidamento dei lavori. La vigilanza, al riguardo, si ritiene spetti unicamente alle Regioni ed ai Commissari di Governo, cui infatti sono conferiti, come detto in precedenza, appositi poteri sostitutivi.

2.8 Perizie di variante in corso d'opera

Le eventuali perizie di variante in corso d'opera dovranno essere approvate entro 5 anni dalla concessione del mutuo, quindi autorizzate dalle Regioni ed assentite con presa d'atto dalla Cassa, ai sensi dell'art. 20, 1° comma della legge n. 412/91.

Considerato tuttavia che le Regioni, al momento della originaria ammissione al piano, non dispongono dei progetti esecutivi, la Cassa può accettare autorizzazioni regionali preventive alla stessa redazione ed approvazione da parte degli enti locali delle varianti progettuali. Tali autorizzazioni, in altri termini, non avranno valore di approvazione tecnica delle varianti, ma di ammissione delle stesse ai benefici finanziari di cui alla legge 23.

Detta procedura è estensibile anche ai mutui concessi ai sensi delle leggi 430/91 e 488/86 (per questi ultimi, come noto, l'autorizzazione all'utilizzo di eventuali economie per il finanziamento delle varianti è però fornita dal Ministero della Pubblica Istruzione e non dalla Regione).

2.9 Variazioni dei piani regionali

In assenza di risorse finanziarie certe da utilizzare ai fini dell'attivazione dei piani annuali successivi al primo, di cui all'art. 4 della legge 23/96, per la problematica relativa alla modificabilità dei piani regionali non può che farsi rinvio a successive disposizioni applicative.

3. *MUTUI ex lege 431/96 a valere sui fondi della legge 341/95 - Aree depresse.*

Plafond disponibile

3.1 £ 200 MILIARDI, ripartiti con Delibera CIPE del 26.6.1996, in G.U n. 204 del 21.8.1996.

Soggetti mutuatari

3.2 Comuni e Province.

Durata e natura ammortamento

3.3 20 anni, con oneri a carico dello Stato

Oggetto

3.4 Interventi di edilizia scolastica da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'obiettivo n. 1 richiamato nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, con requisiti di necessità e di urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale

Procedura

3.5 Le fasi della procedura istruttoria sono quelle ordinarie (ADESIONE - CONCESSIONE - EROGAZIONE).

Per ottenere l'adesione di massima saranno sufficienti la domanda e l'attestazione sulla proprietà.

Nell'ambito delle somme indicate, per ciascuna opera, dalla Delibera CIPE del 26.6.1996, l'esatto importo dei finanziamenti attribuibili sarà determinato, ai sensi dei punti 2 e 4 della citata Deliberazione, sulla base dei provvedimenti all'uopo adottati dal Ministero della Pubblica Istruzione.

L'attestazione relativa all'approvazione del progetto esecutivo/definitivo potrà essere trasmessa in fase di "relazione" al C.d.A. per la formale concessione

Termini

3.6 I comuni e le province inseriti nel programma approvato dal CIPE devono affidare i lavori entro 120 giorni dalla data di concessione del mutuo.

Anche in questo caso la vigilanza sul rispetto del termine spetta unicamente alle Regioni ed ai Commissari di Governo, che infatti possono nominare dei commissari *ad acta*, muniti di poteri sostitutivi.

Pertanto la Cassa non opererà alcun controllo in materia e potrà (tranne tempestiva ed esplicita richiesta in contrario degli enti vigilanti) erogare somme per lavori affidati oltre i tre mesi dalla concessione dei mutui.

3.7 Perizie di variante in corso d'opera

L'utilizzo di eventuali economie, da destinare alla copertura finanziaria di perizie di variante in corso d'opera, potrà intervenire solo dopo la relativa autorizzazione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, secondo le medesime procedure adottate per l'approvazione delle perizie di variante relative ai finanziamenti disposti ai sensi della legge 488/86, sentito il Ministero del Bilancio, e sarà assentito con presa d'atto dalla Cassa, ai sensi dell'art. 20, 1° comma della legge n. 412/91 e dell'art. 2, comma 4 della legge 431/96.

3.8 Variazioni del programma

Il punto 6 della deliberazione CIPE 26.6.1996 prevede la possibilità di rimodulazione del programma - sulla base delle proposte delle Regioni - ad opera del Ministero della Pubblica Istruzione, da approvarsi comunque con successiva deliberazione del Comitato, non assoggettando la stessa ad alcun termine.

3.9 Devoluzioni

Stante dunque la modificabilità del programma, i mutui della specie saranno devolvibili in qualsiasi momento, sulla base di nuove delibere CIPE.

4. *NUOVO RIPARTO DI COMPETENZE TRA COMUNI E PROVINCE*

Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 431/96, conferma al **1° gennaio 1997** la data dalla quale avrà effetto il nuovo riparto di competenze tra Comuni e Province stabilito dall'art. 3 della legge 11.1.1996, n. 23, (**Comuni**: scuole materne, elementari e medie; **Province**: istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti superiori per le industrie artistiche, nonché i convitti e le istituzioni educative statali).

Ad evitare le prevedibili e rilevanti complicazioni istruttorie, sia nella fase di concessione di nuovi mutui che di novazioni di finanziamenti già concessi, la Cassa non effettuerà alcun controllo in merito alla "competenza" dell'ente locale istante, ritenendo nella piena responsabilità degli enti mutuatari il rispetto della normativa in materia.

In questa sede si ritiene comunque opportuno un approfondimento della problematica relativa all'intestazione di mutui già concessi dalla Cassa a Comuni in favore dei nuovi soggetti (Province) titolari (NOVAZIONE SOGGETTIVA).

La novazione può essere richiesta sia in caso di trasferimento degli immobili in uso gratuito che in proprietà. Tuttavia è utile distinguere tra:

a) MUTUI CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO: per la procedibilità dell'operazione di novazione saranno sufficienti le delibere degli enti coinvolti, rispettivamente di cedere e di subentrare nel finanziamento da novare;

b) MUTUI CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELL'ENTE MUTUATARIO: tra i presupposti istruttori della novazione, accanto alle delibere di cui al precedente punto a), si annoverano:

- *in caso di conferma della garanzia*, la delibera dell'ente subentrante di conferma della garanzia a suo tempo prestata dal garante (tale conferma puo anche essere contenuta nella delibera di subentro di cui al precedente punto a);
- *in caso di modifica dell'ente garante*, la delibera di assunzione della garanzia del nuovo ente garante, le nuove deleghe di pagamento, la dichiarazione circa il rispetto della capacità di indebitamento.

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Il Direttore Generale

SALVEMINI RISTUCCIA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIR. GEN. DEL PERSONALE, AA.GG. E AMM.VI
EDILIZIA SCOLASTICA

Il Direttore Generale

DAMIANO RICEVUTO

96A8711

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.17835-XV-J (753) datato 6 dicembre 1996 i manufatti esplosivi che la società L.P.S. di Benni & C. S.n c., con sede in Ghedi (Brescia) intende produrre sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito riportato:

bomba a mano MU-50/G (disegno n. 00542101): II cat. - gr. B;

bomba a mano MU-50/FB (disegno n. 00543901): II cat - gr. B;

bomba a mano MU-50/FB/LF (dis. n. 00543902): II cat. - gr. B;

bomba a mano MU-50/E (disegno n. 00608001): IV cat.;

bomba a mano MU-50/R (disegno n. 00543000): IV cat ;

artifizio incendiario AN/M14/INCEN-TH3 (disegno n. 00559501): IV cat ;

artifizio per segnalazione subacquea MU-50/55 (disegno n 00544000) IV cat ,

artifizio fumogeno MU-50/FU (disegno n 547590): IV cat ;

artifizio lacrimogeno MU-50/I A (disegno n 00547600) IV cat.

96A8752

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto addestramento lavoratori - IAL-CISL, in Roma

Con decreto in data 4 dicembre 1996, è stato concesso il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile, all'Istituto addestramento lavoratori (IAL-CISL), con sede in Roma, e ne è stato approvato lo statuto organico.

96A8751

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 747 del 18 settembre 1996

Specialità medicinale MORNIFLU:

sospensione 200 ml 3,5%, n. di A.I.C.: 027238043;

20 compresse 350 mg, n. di A.I.C.: 027238056;

20 compresse 700 mg, n. di A.I.C.: 027238068;

20 bustine bipartite 350 mg, n. di A.I.C.: 027238070;

30 compresse 700 mg, n. di A.I.C.: 027238082;

30 bustine bipartite 350 mg, n. di A.I.C.: 027238094.

Società Master Pharma S.r.l., via S. Leonardo, 96 - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Visto il parere favorevole della C.U.F. dell'11 dicembre 1995 è approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche a «stati flogistici dolorosi e non dolorosi dell'apparato osteoarticolare».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 876 del 14 ottobre 1996

Specialità medicinale INDOM:

flacone collirio 7 ml, n di A.I C.: 028464028.

Società Industria Terapeutica Splendore I.N T.E S., via Fratelli Bandiera, 26 - 80025 Casoria.

Oggetto provvedimento di modifica:

sostituzione eccipiente con altro equivalente.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato; eccipienti: metilidrossipropilcellulosa "4000" g 0,20 - sodio fosfato monobasico biidrato g 0,42 - sodio fosfato bibasico dodecaidrato g 0,15 - sodio cloruro g 0,50 - edeato bisodico g 0,05 - metilparaben g 0,05 - propilparaben g 0,03 - acqua depurata sterile q.b. a ml 100.

Specialità medicinale INDOM.

30 monodosi collirio 0,5 ml, n. di A.I.C.: 028464016.

Società Industria Terapeutica Splendore I.N.T.E S., via Fratelli Bandiera, 26 - 80025 Casoria.

Oggetto provvedimento di modifica:

sostituzione eccipiente con altro equivalente.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato; eccipienti: metilidrossipropilcellulosa "4000" g 0,20 - sodio fosfato monobasico biidrato g 0,42 - sodio fosfato bibasico dodecaidrato g 0,15 - sodio cloruro g 0,50 - edeato bisodico g 0,05 - acqua depurata sterile q.b a ml 100.

Estratto provvedimento di modifica di A I C. n. 880 del 14 ottobre 1996

Specialità medicinale PANACEF.

12 capsule 250 mg, n di A.I C.: 024227011.

Società Eli Lilly Italia S.p a , via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato; eccipienti: magnesio stearato 4,0 mg/cps - dimeticone 3,45 mg/cps - amido fluido 31,04 mg/cps. Costituenti capsula: invariati.

Specialità medicinale PANACEF:

8 capsule 500 mg, n di A.I C · 024227023.

Società Eli Lilly Italia S p a , via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato; eccipienti: magnesio stearato 8,0 mg/cps - dimeticone 6,9 mg/cps - amido fluido 62,1 mg/cps. Costituenti capsula invariati.

Estratto provvedimento di modifica di A I C n 942 del 16 ottobre 1996

Specialità medicinale MIGRACIN:

IM IV flaconcino 1 g 13,3 ml, n. di A.I.C : 025568041.

Società Smithkline Beecham S.p.a , via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

È approvata per la specialità in oggetto la riduzione de volume da 13,3 ml a 4 ml dovuta alla riduzione d'acqua lasciando invariata la composizione quali-quantitativa di tutti gli altri componenti la formulazione.

Il n. di A I.C. varia da 025568041 a 025568054.

I lotti contraddistinti dal precedente n. di A.I.C., già prodotti alla data di pubblicazione del presente provvedimento, potranno continuare ad essere dispensati fino alla data di scadenza degli stessi.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 984 dell'8 novembre 1996

Specialità medicinale VISUMIDRIATIC:

flac. collirio 10 ml 1%, n. di A.I.C.: 018002030.

Società Merck Sharp e Dohme S.p.a., via G. Fabbroni, 6 - 00191 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato; eccipienti: sodio cloruro mg 786/100 ml - benzalconio cloruro (sol. al 50%) 22 mg/100 ml - acqua depurata q.b. a 100 ml.

Specialità medicinale VISUMIDRIATIC:

flac. collirio 10 ml 0,5%, n. di A.I.C.: 018002016.

Società Merck Sharp e Dohme S.p.a., via G. Fabbroni, 6 - 00191 Roma

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato; eccipienti: sodio cloruro mg 850/100 ml - benzalconio cloruro (sol. al 50%) 22 mg/100 ml - acqua depurata q.b. a 100 ml.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 999 dell'11 novembre 1996

Specialità medicinale FLOMAX:

sospensione 200 ml 3,5%., n. di A.I.C.: 027244045;

20 compresse 350 mg, n. di A.I.C.: 027244058;

20 compresse 700 mg, n. di A.I.C.: 027244060;

20 bustine bipartite orali 350 mg, n. di A.I.C.: 027244072;

30 compresse 700 mg, n. di A.I.C.: 027244084;

30 bustine bipartite 350 mg, n. di A.I.C.: 027244096.

Società Chiesi Farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche a «stati flogistici dolorosi e non dolorosi dell'apparato osteoarticolare», così come riportato negli stampati corretti ed approvati, allegati al presente provvedimento.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1000 dell'11 novembre 1996

Specialità medicinale ESTRACOMB TTS:

4 sistemi A + 4 sistemi B, n. di A.I.C.: 028305011.

Società Ciba Geigy S.p.a., strada statale 233 (Varesina) km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È approvata l'estensione delle indicazioni alla «Prevenzione dell'accelerata perdita ossea post menopausale».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1005 dell'11 novembre 1996

Specialità medicinale SOPULMIN:

60 bustine 300 mg, n. di A.I.C.: 025533163.

Società La Farmochimica Italiana S.r.l., via Gesù, 10 - 20123 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione - in sostituzione.

È approvata la riduzione del numero di unità posologiche da 60 a 20 bustine.

Il codice di A.I.C. della confezione in oggetto, modificata ai sensi del presente provvedimento, cambia da 025533163 a 025533225.

Le confezioni contraddistinte dal precedente codice possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino alla scadenza dei lotti.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1009 dell'11 novembre 1996

Specialità medicinale EPOMIN:

20 bustine 25 mg, n. di A.I.C.: 028617025.

Società IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., viale Bianca Maria, 31 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione - in sostituzione.

È autorizzata la nuova confezione «10 bustine 25 mg» in sostituzione della confezione «20 bustine 25 mg».

Il codice di A.I.C. della confezione in oggetto, modificata ai sensi del presente provvedimento, cambia da 028617025 a 028617037.

Le confezioni contraddistinte dal precedente codice possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino alla scadenza dei lotti.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1024 del 18 novembre 1996

Società E-Pharma Trento S.p.a., via Provina, 2 - 38040 Ravina di Trento (Trento).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica ragione sociale.

La società E-Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ravina di Trento, via Provina n. 2, ha modificato la propria ragione sociale in E-Pharma Trento S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ravina di Trento, via Provina n. 2.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A8621

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti di seguito specificati sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali:

Estratto decreto n. 800.F.1/D/R.M.113/D41 del 16 dicembre 1996

FEPRAMOL - 30 confetti - A.I.C. n. 023635016;

FEPRAMOL - 10 supposte adulti - A.I.C. n. 023635028;

FEPRAMOL - 10 supposte pediatriche - A.I.C. n. 023635030.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istoria farmaceutici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Estratto decreto n. 800.F.1/D/R.M.5/D42 del 16 dicembre 1996

UROKINASE CHOAY - 100.000 U.I. + solv. 5 ml - A.I.C. n. 025718014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sanofi Winthrop S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Estratto decreto n. 800.F.1/D/R.M.98/D43 del 16 dicembre 1996

CALCIOZIM - 12 flaconcini orali 10 ml - A.I.C. n. 022990028.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Poli industria chimica S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Estratto decreto n. 800.F.1/D/R.M.20/D44 del 16 dicembre 1996

RIVOTRIL - 5 fiale 1 mg + 5 fiale - A.I.C. n. 023159041.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Roche S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decorrenza degli effetti per il ritiro dal commercio: entro e non oltre il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. 800.F.1/D/R.M.113/D45 del 16 dicembre 1996

PROPULM - 30 compresse - A.I.C. n. 025466018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istoria farmaceutici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

96A8712

Revoche di registrazioni di prodotti fitosanitari

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 2 dicembre 1996 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 30 maggio 1972 all'impresa Hoechst-Schering-Agrevo, Italia, Milano, piazzale Turr, 5, del prodotto fitosanitario PLANTINEBE 80 registrato al n. 0764.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 2 dicembre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 20 giugno 1988 all'impresa Cosmofil, con sede in Torino, largo Moncalvo, 18, del prodotto fitosanitario ZELAS registrato al n. 4539.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 2 dicembre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 21 novembre 1985 all'impresa Deterpan, con sede in Roma, via Girolamo Benzoni, 1, del prodotto fitosanitario AIRON-NO-WEEDS registrato al n. 6567.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 2 dicembre 1996 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 all'impresa Hoechst-Schering-Agrevo, Italia, Milano, piazzale Turr, 5, del prodotto fitosanitario AFUGAN-FIORI registrato al n. 4689.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 2 dicembre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 17 febbraio 1972 all'impresa Dreyfus-Gentili, con sede in Milano, corso Venezia, 54, del prodotto fitosanitario NASI MAN - 73 registrato al n. 0714.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 2 dicembre 1996 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 26 febbraio 1992 all'impresa Dupont De Nemours Italiana, con sede in Milano, via Pontaccio, 10, del prodotto fitosanitario CURZATE-AZ-RAMATO registrato al n. 8014.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 2 dicembre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 31 gennaio 1985 all'impresa Dott. Formenti, con sede in Milano, via Correggio, 45, del prodotto fitosanitario TOPIBRON-ESCA-RATTICIDA registrato al n. 6217.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 2 dicembre 1996 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 26 febbraio 1992 all'impresa Du Pont de Nemours Italiana, con sede in Milano, via Pontaccio, 10, del prodotto fitosanitario CURZATE-AZ registrato al n. 8013.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 2 dicembre 1996 sono state revocate le autorizzazioni dei sottoelencati prodotti fitosanitari rilasciate con i decreti e ai numeri accanto a ciascuno indicati a nome dell'impresa Raffinerie Almagià, con sede in Ravenna, via Alberoni n. 24:

1) FONOFOS 5 ALAMAGIÀ, registrazione n. 6414, decreto ministeriale 16 maggio 1985;

2) FORATE ALAMAGIÀ, registrazione n. 6170, decreto ministeriale 31 gennaio 1985;

3) METIL PARATHON, registrazione n. 6157, decreto ministeriale 15 gennaio 1985;

4) AZINFOS METILE ALAMAGIÀ, registrazione n. 6415, decreto ministeriale 16 maggio 1985;

5) CARBARYL 85, registrazione n. 6151, decreto ministeriale 15 gennaio 1985;

6) MANEB 80, registrazione n. 6363, decreto ministeriale 16 maggio 1985;

7) METAM SODIO, registrazione n. 6507, decreto ministeriale 26 settembre 1985;

8) CARBARYL FL, registrazione n. 6898, decreti ministeriali 25 gennaio 1986 e 4 marzo 1987;

9) CARBARYL 50, registrazione n. 6644, decreto ministeriale 18 marzo 1986,

10) FENTIN ACETATO, registrazione n. 6365, decreto ministeriale 16 maggio 1985;

11) CARBARYL 5, registrazione n. 6153, decreto ministeriale 11 dicembre 1984.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 2 dicembre 1996 sono state revocate le autorizzazioni dei sottoelencati prodotti fitosanitari rilasciate con i decreti e ai numeri accanto a ciascuno indicati a nome dell'impresa Libeo, con sede in Milano, via Zurigo n. 3:

1) MINPHOS, registrazione n. 0552 con decreto ministeriale 9 febbraio 1973;

2) CARBINA TZ, registrazione n. 3989 con decreto ministeriale 11 novembre 1980;

3) ROMAL, registrazione n. 4751 con decreto ministeriale 19 aprile 1982;

4) PARAMIN P. 3, registrazione n. 2497 con decreti ministeriali 24 marzo 1977 e 28 novembre 1979;

5) URONEB, registrazione n. 4130 con decreto ministeriale 9 dicembre 1980;

6) AVERMINA, registrazione n. 4755 con decreto ministeriale 10 maggio 1982;

7) NEOFOS 60, registrazione n. 3114 con decreto ministeriale 16 giugno 1979,

8) NIVOLIO, registrazione n. 3331 con decreto ministeriale 22 ottobre 1979.

9) METOSSI 50, registrazione n. 0571 con decreti ministeriali 25 giugno 1973 e 25 ottobre 1979;

10) OVOTOX, registrazione n. 3177 con decreto ministeriale 25 settembre 1979.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 2 dicembre 1996 sono state revocate le autorizzazioni dei sottoelencati prodotti fitosanitari rilasciate con i decreti e ai numeri accanto a ciascuno indicati a nome dell'impresa Libeo, con sede in Milano, via Zurigo n. 3:

1) ANTIMURINA AM, registrazione n. 0699, decreto ministeriale 25 giugno 1973;

2) DERATTIZZANTE CB AGRICOLO, registrazione n. 0093, decreto ministeriale 25 giugno 1973,

3) RATININ, registrazione n. 0861, decreto ministeriale 1° settembre 1972.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 2 dicembre 1996 sono state revocate le autorizzazioni dei sottoelencati prodotti fitosanitari rilasciate con i decreti e ai numeri accanto a ciascuno indicati a nome dell'impresa Agrimont, con sede in Bolzano, via Piani n. 1:

1) KLAIN IDROXIN, registrazione n. 4932, decreto ministeriale 25 settembre 1982;

2) ALDAL OSMUR, registrazione n. 5023, decreto ministeriale 5 novembre 1982;

3) ALDAL MURPACK, registrazione n. 5024, decreto ministeriale 5 novembre 1982;

4) ALDAL DEMUR, registrazione n. 5025, decreto ministeriale 5 novembre 1982;

5) ALDAL PERIMUR, registrazione n. 5042, decreto ministeriale 5 novembre 1982.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 2 dicembre 1996 sono state revocate le autorizzazioni dei sottoelencati prodotti fitosanitari rilasciate con i decreti e ai numeri accanto a ciascuno indicati a nome dell'impresa Brutiachim S p.a., con sede in Pizzoni (Catanzaro), Strada per S Angelo:

1) BRUTIARYL, registrazione n 2215, decreto ministeriale 7 aprile 1976,

2) BRUTIARYL F, registrazione n. 4117, decreto ministeriale 11 dicembre 1980;

3) BRUTIAGOR 40, registrazione n. 3477, decreto ministeriale 8 febbraio 1980;

4) BRUTIAGOR 18, registrazione n. 1537, decreto ministeriale 7 marzo 1974;

5) BRUTIAGOR 40, registrazione n. 3477, decreto ministeriale 8 febbraio 1980.

96A8713

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 dicembre 1996

Dollaro USA	1526,90
ECU	1894,42
Marco tedesco	983,20
Franco francese	291,45
Lira sterlina	2558,78
Fiorino olandese	876,12
Franco belga	47,719
Peseta spagnola	11,673
Corona danese	256,95
Lira irlandese	2538,78
Dracma greca	6,184
Escudo portoghese	9,758
Dollaro canadese	1118,36
Yen giapponese	13,381
Franco svizzero	1141,52
Scellino austriaco	139,71
Corona norvegese	236,34
Corona svedese	223,25
Marco finlandese	329,29
Dollaro australiano	1216,02

96A8790

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 dicembre 1996 recante: «Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 1997». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1996).

In calce al decreto citato in epigrafe, nella seconda colonna della pag. 25 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il Ministro: *Di Pietro*», leggasi: «Il Ministro: *Costa*».

96A8786

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C. ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n.c
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L E.G.I.S
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189